

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**VIII LEGISLATURA**

---

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**parlamentari**

---

**482° RESOCONTO**

**SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982**

**I N D I C E****Commissioni permanenti e Giunte**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 16
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 20
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 23
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 24
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 25
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 29
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 32
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 33
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 35

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) . . . . .	<i>Pag.</i> 3
3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 7 <sup>a</sup> (Istruzione) . . . . .	» 13

**Commissioni d'inchiesta**

Commesse d'armi . . . . .	<i>Pag.</i> 39
---------------------------	----------------

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i> 40
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .	» 40
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 41

---

<i>CONVOCAZIONI</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 43
-------------------------------	----------------

**COMMISSIONI RIUNITE****2ª (Giustizia)****e****6ª (Finanze e tesoro)**

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne*  
CIOCE*indi del Presidente della 6ª Commissione*  
SEGNANA*Intervengono i sottosegretari di Stato per  
la giustizia Gargani e per le finanze Tambro-  
ni Armaroli.**La seduta inizia alle ore 11,15.***IN SEDE CONSULTIVA**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari » (2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sui presupposti costituzionali)

Il senatore Berlanda, estensore designato del parere (per la 6ª Commissione), riferisce sull'esistenza dei presupposti costituzionali.

Si sofferma sulla situazione dell'Amministrazione finanziaria, le cui attività di accertamento hanno subito una notevole riduzione a causa sia di una persistente inefficienza, sia degli effetti di annuncio derivanti dal lungo iter parlamentare del disegno di legge recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (stampato Camera n. 1507). Inoltre è assai elevato il numero di prati-

che del contenzioso tributario pendenti (a questo proposito l'oratore sottolinea una carenza di informazioni precise, informazioni che il Ministero delle finanze avrebbe potuto raccogliere facilmente). Infine vi è l'esigenza di incrementare le entrate fiscali, ed il decreto-legge n. 429 potrà (secondo una previsione prudenziale) fornire un gettito di circa 8.000 miliardi, di cui circa una metà nel corrente anno e l'altra nel 1983.

Sulla base di queste considerazioni il senatore Berlanda ritiene esistenti i presupposti di costituzionalità in particolare per il titolo II del decreto-legge, recante disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

Prende quindi la parola il senatore Di Lembo, estensore designato del parere (per la 2ª Commissione). Sottolinea la connessione tra il titolo I, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ed il titolo II del decreto-legge. Stretta connessione rileva anche tra l'amnistia, disposta dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione ed il condono fiscale introdotto con il titolo II del decreto-legge.

Nel complesso ritiene sussistenti i presupposti costituzionali per tutte le parti di cui si compone il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, e si associa quindi al senatore Berlanda nel proporre l'emissione di parere favorevole.

Segue il dibattito.

Il senatore Filetti giudica esistenti i requisiti costituzionali per quanto riguarda il titolo II del decreto-legge e per l'amnistia prevista in connessione al condono (anche se l'inserimento di una delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge non può essere considerata normale, pur giustificandosi nel caso presente per la connessione tra amnistia e condono fiscale). L'oratore invece non ritiene esistenti i requisiti costituzionali per il

titolo I del decreto-legge, che innova profondamento il sistema penale tributario e, tra l'altro, introduce norme che avranno effetto solo dal 1° gennaio 1983.

Il senatore Visentini osserva che la riforma del sistema penale tributario è stata resa urgente dalle pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'incostituzionalità della pregiudiziale amministrativa tributaria in alcuni casi specifici. Inoltre l'amnistia per i reati tributari appare — a suo avviso — necessaria più in relazione all'introduzione del nuovo sistema penale tributario che non al condono fiscale.

Il senatore Agrimi condivide l'opinione sostenuta dai relatori, che vi sia una stretta concatenazione fra i tre elementi costitutivi del disegno di legge (il nuovo regime sanzionatorio penale, il condono, l'amnistia) e che pertanto siano fondate le ragioni di urgenza e di necessità che hanno indotto all'emanazione del decreto. Ciò non di meno deve essere rilevata la contraddizione in cui si pone, rispetto alle ragioni di urgenza, la previsione di rinvio dell'efficacia di norme per sei mesi. Inoltre deplora che alla base della dimostrazione dei presupposti di costituzionalità vi sia il disfunzionamento dell'amministrazione tributaria. Il senatore Agrimi deve però precisare che, nella parte essenziale, il personale dell'Amministrazione delle finanze non merita critiche, considerata la difficile attività che esso svolge, ponendosi al di sopra delle parti, con trattamenti economici non adeguati. Non è quindi al personale che deve essere addebitato il disfunzionamento dell'apparato tributario, bensì al continuo sovrapporsi di norme di legge non chiare e spesso contraddittorie, che aggrava seriamente l'opera dell'Amministrazione delle finanze.

Il senatore Bonazzi annuncia il voto favorevole dei senatori comunisti per quanto attiene ai presupposti di costituzionalità del decreto, aderendo ai motivi esposti dai relatori. Deve però far rilevare che il presupposto dell'urgenza è fondato su mancanze da parte del legislatore e della Pubblica amministrazione: ciò viene ad alterare il significato e l'uso dello strumento del decreto-legge.

Il senatore Calarco si domanda — al di fuori del problema dei presupposti di costituzionalità del decreto — quali serie motivazioni giustifichino la decisione di assegnazione alle Commissioni congiunte 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, tenendo presente che gli articoli concernenti la delega per l'amnistia dovrebbero essere di esclusiva competenza della Commissione giustizia. Il presidente Cioce osserva che gli articoli anzidetti sono contenuti in un testo legislativo che costituisce un tutto inscindibile e che, ad ogni modo, da parte del senatore Calarco non viene formalmente sollevata questione di competenza.

Si dà mandato, infine, all'unanimità, ai senatori Di Lembo e Berlanda, di esprimere, oralmente, parere favorevole alla 1<sup>a</sup> Commissione sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità per il disegno di legge n. 2001.

#### IN SEDE REFERENTE

(Esame di merito del disegno di legge n. 2001, soprariportato)

Il senatore Di Lembo (per la Commissione giustizia) riferisce sul disegno di legge, ed in particolare sulle norme per la repressione dell'evasione fiscale di cui al Titolo I del decreto, e sulla delega per l'amnistia contenuta nel disegno di legge di conversione. Osserva anzitutto che scopo del provvedimento è una sostanziale modifica al regime sanzionatorio penale dei reati tributari, al fine di ridurre l'area dell'evasione fiscale.

Tale finalità è perseguita anzitutto con la eliminazione della pregiudiziale amministrativa tributaria, eliminazione che viene motivata, all'atto pratico, soprattutto con il pesante protrarsi delle controversie con il fisco, che a sua volta dipende dall'enorme aumento del contenzioso tributario. Tali constatazioni farebbero pensare che forse sarebbe stato preferibile tentare, prima, di eliminare questi ritardi, e cioè il grande arretrato di contenzioso. Vi è stata, per altro, la decisione della Corte costituzionale sulla soppressione della pregiudiziale, che, seppure limitata a conferire punibilità immediata ad azioni ed omissioni, (non anche alla punibilità dell'evasione nel suo ammontare), ha

inciso nettamente sulla linea politica del Governo, accelerandone le determinazioni. Non si può nemmeno affermare, d'altra parte, che il provvedimento si limiti a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale, dato che l'eliminazione della pregiudiziale è realizzata in maniera compiuta, rendendo indipendenti i due procedimenti (quello presso la giustizia ordinaria e quello presso le commissioni tributarie).

Il provvedimento cioè, tenendo conto della crescita della società in questi anni e delle esigenze da essa vivamente manifestate, intende combattere l'evasione tributaria con il deterrente costituito dalla eliminazione della pregiudiziale, secondo il principio, di ogni Stato moderno, che sia preferibile prevenire anziché reprimere: la soppressione della pregiudiziale, unitamente alle nuove sanzioni penali (configurate in collegamento con tale soppressione), è diretta a scoraggiare gli evasori tributari. Le attese dell'opinione pubblica — intensificate del resto dalla sollecitazione delle stesse forze politiche, in questi ultimi anni — vanno in questa direzione. Si trattava quindi di realizzare una combinazione fra un più efficace regime sanzionatorio penale e la soppressione della pregiudiziale, assieme all'esigenza, sostanzialmente soddisfatta dal provvedimento, di evitare un eccessivo formalismo.

Vi era anche la necessità di stabilire una stretta connessione fra le nuove norme penali, la soppressione della pregiudiziale, il condono e l'amnistia, specialmente per garantire una cerniera di passaggio dal vecchio al nuovo regime sanzionatorio. Il senatore Di Lembo osserva tuttavia che nel separare il procedimento penale da quello amministrativo si doveva tener conto forse più adeguatamente che, ciò nonostante, restano inevitabilmente delle connessioni tra i due processi. Ad esempio, fra l'articolo 1 e l'articolo 12 sono rilevabili discrasie, laddove il giudice penale è costretto, in base all'articolo 1, ad effettuare una valutazione di imposta evasa che potrebbe trovarsi in disaccordo con quella effettuata in sede amministrativa. Sempre in relazione all'articolo 1 il relatore osserva che la modifica recata dalla Camera con

il comma aggiunto dopo il quarto, potrebbe creare un trattamento indebitamente favorevole, per altro ridotto forse a pochi casi, riguardo a percettori di redditi da lavoro dipendente di cospicua entità. Esprime inoltre un rilievo critico sulla soppressione, attuata dalla Camera, dell'ufficio per i reati tributari di cui all'articolo 5 del decreto, che forse rappresentava, oltre che un utile filtro, anche uno strumento di consulenza per l'autorità giudiziaria. L'operato della Camera a suo avviso è suscettibile di critica, infine, anche riguardo agli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione.

Il relatore Di Lembo conclude sottolineando l'interesse maturato nella massima parte della popolazione al buon andamento dell'amministrazione tributaria, anche perché, a parte l'autotassazione, sono ormai più di sessantamila i cittadini interessati da accertamento. Si deve quindi sollecitare la riforma di tale amministrazione, senza che con ciò si possano muovere fondate critiche all'operato dei funzionari del fisco, giustamente apprezzato nel suo intervento dal senatore Agrimi.

Prende quindi la parola il correlatore Berlanda (per la 6ª Commissione), il quale riferisce sul disegno di legge ed in particolare sul titolo II del decreto-legge.

Dopo aver richiamato la situazione nella quale si inserisce il provvedimento, illustra brevemente le finalità, le modalità e i risultati del condono concesso nel 1973 in connessione all'avvio della riforma tributaria; nota tra l'altro che esiste una differenza notevole tra il condono attuale e quello del 1973, dato che l'avvio di una riforma complessiva del sistema tributario giustificava un provvedimento tendente a sgomberare il campo dalle controversie relative alle vecchie imposte.

Comunque, prosegue il relatore Berlanda, l'esperienza fatta con il precedente condono (dal quale venne un gettito, molto superiore alle previsioni, concentrato soprattutto nei primi due anni) induce a ritenere attendibile la previsione di un gettito (per il 1982 ed il 1983) compreso tra gli 8.000 e i 9.000 miliardi dal provvedimento in discussione.

Il relatore Berlanda si sofferma quindi su alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati al titolo I del decreto-legge; ritiene criticabile all'articolo 1 il comma aggiunto dopo il quarto, a seguito dell'accoglimento di un emendamento dei deputati comunisti: tale disposizione favorisce i percettori di elevati redditi da lavoro dipendente ed inoltre introduce una indebita discriminazione tra i contribuenti; si associa infine alle considerazioni del correlatore Di Lembo a proposito della soppressione dell'articolo 5.

Il relatore Berlanda passa quindi a considerare le disposizioni del titolo II del decreto-legge illustrando in dettaglio le modalità dei meccanismi che i contribuenti possono utilizzare per regolarizzare la loro posizione relativamente alle varie imposte sui redditi, l'oratore si sofferma in particolare sugli articoli 14 e 15 notando che le dichiarazioni integrative dovranno, a pena di nullità, essere redatte su modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, per cui i contribuenti dovranno attendere l'emanazione di tale decreto.

Accenna inoltre a problemi a proposito delle responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società, che dovranno sottoscrivere le dichiarazioni integrative. Qualche perplessità manifesta anche per l'ultimo comma dell'articolo 15.

Il relatore Berlanda passa quindi ad illustrare gli articoli del capo II (relativo alle imposte dirette) del titolo II del decreto-legge. Si sofferma in particolare sull'articolo 28 (concernente la definizione dell'imposta sul valore aggiunto nei casi in cui non sia stato notificato accertamento), come modificato dalla Camera dei deputati su iniziativa del Governo: a suo avviso la formulazione dell'articolo accolto dall'altro ramo del Parlamento appare eccessivamente favorevole per alcune categorie di contribuenti, dipendendo l'aumento dell'imposta dall'incidenza dei costi.

Per quanto riguarda il capo III (recante disposizioni comuni) del titolo II l'oratore si sofferma sull'articolo 33 che è stato integralmente sostituito dalla Camera dei deputati: nel testo originario del decreto-legge l'articolo regolava la possibilità di oblazione per

i delitti e le contravvenzioni in materia di imposte, invece nel nuovo testo esso dispone in ordine ai termini ed alle modalità da seguire per utilizzare le norme del titolo II del decreto-legge nel caso di procedure fallimentari, mentre l'oblazione viene sostituita con l'amnistia di cui all'articolo 2 aggiunto al disegno di legge di conversione.

Concludendo il relatore Berlanda sottolinea che la soluzione data con l'articolo 33 per le procedure fallimentari appare carente soprattutto in ordine al trattamento delle plusvalenze ed, in generale, nei casi in cui la procedura fallimentare non sia pervenuta ad uno stadio avanzato; richiama inoltre la questione della responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società relativamente ai bilanci, questione che non viene affrontata nel provvedimento in esame mentre era stata in qualche modo risolta nel precedente condono del 1973.

*La seduta viene sospesa alle ore 12,50 ed è ripresa alle ore 16,20.*

Si apre la discussione.

Interviene il senatore Agrimi il quale si dichiara a favore della conversione del decreto-legge in considerazione della particolare situazione di urgenza cui esso si collega e che porta a superare le perplessità — così per quanto riguarda la introduzione di una nuova legislazione penale tributaria che avrebbe trovato migliore definizione in un disegno di legge ordinario — che pure può determinare in alcuni punti.

In particolare l'oratore osserva come il provvedimento dia un ruolo essenziale all'Amministrazione finanziaria, fatto questo di grande importanza giacchè — a suo avviso — solo un'Amministrazione finanziaria efficiente, e non una politica di mera persecuzione penale (la quale per definizione attiene alla repressione dei reati), può consentire di pervenire ad una soddisfacente ed equilibrata politica tributaria.

Prende successivamente la parola il senatore Pollastrelli, che nell'annunciare l'astensione dei senatori comunisti — astensione la quale, precisa l'oratore, non significa in alcun caso che analogo atteggiamento sarà tenuto nei confronti della più vasta mano-

vra fiscale posta in essere in questi giorni dal Governo — osserva che questa si lega ad alcune considerazioni essenziali attinenti al fatto che già l'astensione dei deputati comunisti alla Camera ha sicuramente impedito che il decreto venisse affossato o peggiorato, mentre il loro contributo ha invece consentito che venissero apportati significativi miglioramenti al testo da convertire, segnatamente agli articoli 1 e 5, quest'ultimo opportunamente soppresso.

Il senatore Pollastrelli afferma quindi che i senatori comunisti attribuiscono, a differenza di quanto osservato poc'anzi dal senatore Agrimi, un valore sostanziale al principio delle cosiddette « manette » agli evasori, accolto nell'articolo 12 del decreto. Tale principio, infatti, continua l'oratore, rappresenta il risultato di anni di battaglie delle forze di sinistra in generale e del movimento democratico per far cadere un retaggio negativo del passato come la « pregiudiziale tributaria ».

L'oratore rileva poi che il venir meno della « pregiudiziale tributaria » è tanto più importante ove si consideri la gravità delle evasioni tributarie, provocate da un'Amministrazione finanziaria allo sfascio e da un contenzioso vasto e burocratizzato che hanno negativamente inciso sull'attuazione della riforma tributaria.

Il fallimento della riforma tributaria e l'impotenza dell'Amministrazione finanziaria — continua il senatore Pollastrelli — sono d'altronde consacrati dal condono e dall'amnistia previsti dal provvedimento, e sui quali i senatori comunisti non possono non avanzare le più ampie riserve, quando si consideri oltretutto che con essi, come nel caso in specie dell'IVA, si recuperano solo somme di modesta entità davanti alla enormità delle somme evase, configurando in pratica un vero e proprio regalo per gli evasori confermando così quella che è una vera e propria scelta di classe.

L'oratore conclude ribadendo l'esigenza di varare comunque senza indugio il provvedimento, il quale, pur con i limiti evidenziati rappresenta un passo utile al fine del perseguimento di una maggiore equità fiscale.

Prende la parola il senatore Filetti. Deplora che il Governo sia costretto ancora una volta a concedere condono e amnistia in materia tributaria. Ritiene che la causa di tale cedimento debba essere vista nelle carenze della riforma tributaria, che non ha raggiunto gli ambiziosi obiettivi prefissati: lo dimostrano le continue proroghe dei termini per le dichiarazioni dei redditi e l'accumularsi del contenzioso tributario. D'altra parte, le aliquote elevate e la forte progressività delle imposte sui redditi portano con sé inevitabilmente una riduzione della produttività degli operatori economici, ed anche una sfiducia del contribuente verso lo Stato, con conseguente maggior stimolo psicologico ad evadere. Il rimedio che ora si vuole approntare prende spunto dalla sentenza della Corte costituzionale, superandola però sostanzialmente, dato che si impone al giudice ordinario di decidere sul *quantum* dell'evasione (per poter graduare la sanzione penale) e lo si obbliga quindi a ricorrere all'amministrazione finanziaria o a consulenze tecniche per avere elementi sufficienti.

Il senatore Filetti deplora quindi che si voglia aggravare il clima, che già non è sereno, fra contribuente e fisco, con lo stabilire, nel titolo primo, sanzioni penali estremamente gravi: queste ultime si rivelano, nei fatti, l'unico vero sostegno della mal riuscita riforma tributaria. Dopo aver osservato che il condono e l'amnistia hanno come uniche giustificazioni effettive il bisogno di nuove entrate per lo Stato e la necessità di eliminare le troppe pratiche fiscali arretrate, conclude suggerendo, quale soluzione per arrivare ad equilibrati rapporti fra l'amministrazione fiscale e la giustizia penale, l'istituzione di organi specializzati, quali sarebbero le sezioni specializzate tributarie con funzione amministrativa e penale.

Prende la parola il senatore Visentini. Rileva anzitutto la necessità, per comprendere le ragioni che stanno alla base del provvedimento in esame, di considerare la radicale trasformazione del nostro sistema tributario nel dopoguerra. Il sistema ereditato dall'anteguerra poggiava sulla sta-

bilità degli accertamenti, su base triennale o quadriennale, accertamenti che non individuavano i redditi effettivi, bensì si accontentavano di calcolare redditi medi presunti per il periodo triennale o quadriennale prescelto. In conseguenza, spettava agli uffici tributari l'acquisizione della materia imponibile, e nessun obbligo, riguardo a questo, gravava sul contribuente. Non vi era quindi ragione alcuna per sanzioni che garantissero l'osservanza di obblighi da parte del contribuente. Nel 1951, ad iniziativa di Ezio Vanoni, fu introdotto l'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi, con il quale si provocava, forse senza essere consapevoli di tutte le conseguenze, un'innovazione di fondo: cominciava a presentarsi l'esigenza di rafforzare tale obbligo mediante sanzioni. Con la riforma tributaria, entrata in applicazione nel 1974, fu compiuto il passo ulteriore di applicare l'imposizione sui redditi percepiti effettivamente anno per anno. Poiché il fisco non poteva, ovviamente, acquisire la base materiale dell'imposizione (anche per il notevole aumento del numero dei contribuenti, specialmente per alcune categorie di essi) si decise di trasferire al contribuente il compito di fornire gli elementi per l'accertamento della base imponibile, con correlativa estensione del sistema della ritenuta alla fonte. Nel 1975 si introdusse l'autotassazione (per iniziativa dell'allora ministro delle finanze Visentini) con la quale si dava l'indispensabile sostegno al nuovo sistema, essendosi dimostrato impossibile realizzare la riforma tributaria, come sopra delineata, se si fosse continuato con la riscossione mediante ruoli.

A questo punto però, lo spostamento sul contribuente di obblighi fondamentali, (tutti quelli indispensabili per la realizzazione della pretesa tributaria dello Stato), portava come conseguenza la necessità di sanzionare tali obblighi con pene adeguate. A tale riguardo il senatore Visentini sottolinea lo equivoco insito nell'uso di espressioni invitanti illusoriamente alla fiducia reciproca fra fisco e contribuente: è impossibile che il contribuente sia indotto a fare ciò che per lui è estremamente dannoso senza la minac-

cia di adeguate sanzioni penali; è ciò che avviene, del resto, nei Paesi più progrediti. In quella situazione, per rendere operanti e credibili le sanzioni penali introdotte *ex novo*, occorreva sopprimere la « pregiudiziale amministrativa tributaria », che praticamente rinvia *sine die* l'applicazione delle sanzioni stesse. Diversi disegni di legge governativi infatti, fra cui quello del ministro Preti, prevedevano la soppressione della pregiudiziale, ma fu il Parlamento che non volle acconsentirvi.

Occorreva però anche una amministrazione finanziaria efficiente e specializzata, per poter effettuare controlli a fondo su ristretti campioni di contribuenti, ovvero per reperire gli evasori totali. Il nuovo sistema poté reggersi quindi, nei suoi primi passi, soltanto perché il contribuente temeva che, mediante una adeguata efficienza amministrativa, lo Stato sarebbe stato in grado di applicare energicamente le sanzioni penali, sia pure solo sui pochi evasori colpiti dai controlli: ciò era sufficiente ai fini dell'effetto deterrente.

Si è creata invece soltanto una situazione di disfunzionamento dell'Amministrazione, con conseguente accumularsi di contenzioso presso le commissioni tributarie, e in concreto la vanificazione del deterrente penale.

Passando quindi a considerare il contenuto del provvedimento, osserva che nel titolo primo esso non fa che trarre le conseguenze, e con ritardo, della sentenza della Corte costituzionale, senza d'altra parte andare al di là di quanto richiesto dalla sentenza stessa, dal momento che con l'articolo 13 cadono quelle particolari sanzioni che erano collegate all'entità dell'ammontare evaso, e si evita quindi al giudice penale di dover calcolare il *quantum*. D'altra parte, il testo pervenuto al Senato manifesta alcuni punti deboli, che pregiudicano una effettiva soppressione della « pregiudiziale », mentre si presenta anche la necessità di rafforzare alcune disposizioni penali: il senatore Visentini si riserva di presentare emendamenti in proposito.

Passando a considerare il condono, previsto nel titolo II del decreto, dichiara di

non poter affatto condividere tale decisione del Governo, che a suo avviso costituisce un deplorabile esempio di lassismo: un condono può essere giustificato soltanto in occasione di sostanziali trasformazioni del sistema tributario; tale giustificazione vi è stata per il condono accordato al tempo dell'amministrazione Vanoni e per quello del 1973, all'entrata in applicazione della riforma tributaria. Con il condono odierno invece lo Stato ammette il proprio fallimento nella lotta all'evasione fiscale, e cioè riconosce di non essere in grado di applicare il deterrente penale. Ne consegue che gli evasori attenderanno tranquillamente, nei prossimi anni, il successivo condono, sicuri che prima o poi debba intervenire.

Il senatore Visentini sottolinea, al tempo stesso, le difficoltà che si sono create per l'Amministrazione finanziaria con il venimento dei buoni propositi a suo tempo formulati, di far precedere l'attuazione concreta della riforma da un periodo di riassetto dell'amministrazione finanziaria.

Nel procedere a tale riassetto però occorrerà non già guardare ad astratti principi riformisti bensì rivedere le singole procedure che devono seguire i diversi uffici finanziari.

Dopo aver espresso valutazioni critiche sull'istituto della ricevuta fiscale e sulla introduzione dei nuovi ispettori tributari, il senatore Visentini conclude tornando a deplorare che lo Stato, per conseguire un gettito fiscale, sia pure cospicuo, scenda ad una rinuncia di principi assai preoccupante per i suoi aspetti diseducativi. Sottolinea però al tempo stesso l'aspetto positivo del provvedimento, consistente nella soppressione della pregiudiziale amministrativa tributaria.

Prende la parola il senatore Scevarolli, il quale invita anzitutto a non sottovalutare gli aspetti politici di fondo che caratterizzano il provvedimento in esame. Anzitutto si tratta di considerare la grave situazione economica sia del Paese che della finanza pubblica, nonché la circostanza che, nel sopporre ai crescenti bisogni della finanza pubblica, il fisco si è trovato di fronte ad una palese inadeguatezza degli strumenti finora disponibili per combattere l'evasione. In tal

senso si può quindi dire, afferma il senatore Scevarolli, che il presente provvedimento giunge in ritardo, dato che la grave situazione in fatto di evasione era stata accertata da tempo. Di fronte alle dimensioni dell'evasione occorre considerare con cautela certi eccessi di rigorismo nel salvaguardare ogni diritto del contribuente: deve essere possibile, comunque, applicare sanzioni efficaci, che funzionino quale deterrente. Anche di fronte all'argomento, da molti addotto, della necessità di salvaguardare un rapporto di reciproca fiducia fra il fisco e il contribuente, il senatore Scevarolli osserva che vi è stata forse, da parte del fisco, una eccessiva fiducia nel contribuente. Rileva che l'evasione è facilitata dall'inefficienza dell'Amministrazione, ma fa notare che il progetto per la sua riforma, presentato dal ministro Reviglio e approvato dal Senato, è tuttora fermo all'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Scevarolli dichiara quindi di condividere in larga parte le dichiarazioni del senatore Visentini, osservando tuttavia che potrebbe esservi forse maggiore unità di vedute negli esponenti della maggioranza nel valutare un provvedimento nel quale la maggioranza stessa ha deciso di introdurre, come parte essenziale, il condono.

Dichiara quindi di dover far presente, con franchezza, che un affossamento del presente decreto-legge avrebbe conseguenze politiche che si porterebbero ben al di là di quanto comporta la caduta di un decreto-legge. Le lacune che indubbiamente esistono nella normativa pervenuta dalla Camera non sembrano tali da imporre assolutamente una modifica, per cui converrebbe dare premienza agli aspetti politici del provvedimento guardato nel suo insieme. La futura esperienza di applicazione di tale normativa suggerirà le correzioni necessarie.

Dopo aver precisato che non vi è da parte del Gruppo socialista un assoluto diniego a considerare i difetti del provvedimento, fa presente che ciò nondimeno deve essere a tutti chiara la necessità politica della sua conversione in legge, conversione che sarebbe posta in serio pericolo da un rinvio alla Camera. Conclude invitando a non respinge-

re l'atteggiamento positivo della minoranza comunista, che è opportuno apprezzare, e ad accogliere quindi il testo della Camera, evitando slittamenti e ritardi che potrebbero essere pericolosi per il Paese.

Prende la parola il senatore Anderlini il quale si sofferma sul funzionamento del sistema fiscale italiano che, a suo avviso, nonostante i progressi realizzati a partire dal 1973, non assicura una equa distribuzione del carico fiscale tra tutti i cittadini, elemento questo tra i più importanti tra quelli qualificanti un sistema democratico.

Tale insoddisfacente situazione, prosegue l'oratore, è dovuta principalmente all'inefficienza dell'Amministrazione ed alla insufficienza del deterrente che dovrebbe essere costituito dalle sanzioni per gli evasori. Per quanto riguarda il funzionamento dell'Amministrazione esiste un problema di efficienza negli accertamenti (cita a questo proposito la positiva esperienza degli Stati Uniti) più che di incremento del personale. Per quanto riguarda le sanzioni è necessario attuare anche in campo fiscale il principio generale secondo cui colui che infrange la legge deve essere giudicato dalla magistratura senza che a ciò facciano ostacolo lungaggini amministrative.

Per quanto riguarda il condono fiscale il senatore Anderlini si dichiara in linea di massima d'accordo con le considerazioni svolte dal senatore Visentini: nota che il condono costituisce un segno di inefficienza e rischia di intaccare i principi fondamentali della riforma tributaria. Tuttavia, tenendo conto dell'andamento del dibattito nell'altro ramo del Parlamento e dell'atteggiamento della maggioranza, l'oratore non ritiene opportuno modificare il testo del provvedimento giacchè un rinvio alla Camera dei deputati renderebbe probabile il decadere del decreto-legge.

Concludendo il senatore Anderlini afferma che, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e nonostante alcuni difetti del provvedimento, la maggioranza si assumerebbe una grave responsabilità politica non portandolo all'approvazione, approvazione che non deve essere ostacolata dall'opposizione.

Prende poi la parola il senatore Lai il quale ritiene complessivamente positivo il provvedimento soprattutto perchè esso contribuisce alla lotta all'evasione fiscale. A suo avviso le varie parti di cui si compone il disegno di legge (abolizione della « pregiudiziale amministrativa tributaria », amnistia e condono fiscale) sono tra di loro strettamente connessi. Il condono in particolare si giustifica non solo sotto il profilo dell'incremento delle entrate ma soprattutto sotto quello della riduzione dell'enorme contenzioso tributario.

Da questo punto di vista è necessario che attraverso il condono si raggiunga l'obiettivo di eliminare una gran parte dell'enorme numero di ricorsi pendenti presso le commissioni tributarie, anche se sarebbe stata opportuna una modifica tesa a ridurre i gradi di giudizio del contenzioso tributario.

Concludendo il senatore Lai rileva che alcune modifiche apparirebbero opportune (cita in particolare l'articolo 1, l'articolo 4 e l'articolo 5 del decreto-legge, soppresso dalla Camera dei deputati e che a suo avviso occorrerebbe reintrodurre), tuttavia occorre tener nel dovuto conto l'urgenza del provvedimento.

Prende quindi la parola il senatore Bausi il quale si sofferma sulle motivazioni che rendono necessaria l'abolizione della pregiudiziale tributaria e che consistono nella piena attuazione dell'articolo 112 della Costituzione e nell'esigenza di affrontare la situazione creatasi a seguito dell'enorme numero di ricorsi pendenti di fronte alla giustizia tributaria. Per raggiungere queste finalità si è scelta la strada consistente nel mantenere il sistema separato della giustizia tributaria cui si affianca il sistema ordinario del procedimento penale non più assoggettato al procedimento tributario; tuttavia il sistema introdotto con il provvedimento in esame non risolve soddisfacentemente il problema del raccordo tra la giustizia tributaria e quella ordinaria. Vi è quindi il rischio che il nuovo meccanismo non riesca a semplificare il sistema di applicazione delle sanzioni in campo tributario.

Un altro motivo di preoccupazione sotto il profilo giuridico, prosegue il senatore Bausi, è rappresentato dalla misura delle sanzioni stabilite nei primi articoli del decreto-legge: infatti in diverse ipotesi si stabilisce un'alternativa tra arresto ed ammenda variando però il rapporto tra le misure delle due sanzioni. Nel complesso sarebbe necessario un attento approfondimento di questo aspetto.

L'oratore, dopo avere espresso perplessità al riguardo del condono fiscale particolarmente in relazione ad alcune modalità, conclude affermando che i mezzi prescelti non appaiono del tutto adeguati ai fini del provvedimento.

Il senatore Calarco richiama le perplessità già espresse a proposito del modo in cui il Senato viene chiamato ad esaminare il provvedimento: a suo avviso è inaccettabile che si creino situazioni in cui il Senato è costretto ad esaminare senza il necessario approfondimento importanti provvedimenti che vengono trasmessi dall'altro ramo del Parlamento.

Tra l'altro in materia di amnistia sono stati trascurati aspetti assai importanti e comunque la natura dell'argomento avrebbe consigliato l'attribuzione della competenza alla sola 2ª Commissione, anche tenendo conto del fatto che il provvedimento contraddice tutte le recenti modifiche del sistema penale e rende più pesante il carico dei procedimenti affidati alla magistratura.

Ad avviso dell'oratore sarebbe stato più opportuno separare il provvedimento di condono fiscale (tendente essenzialmente all'aumento delle entrate) da quello di riforma del sistema penale tributario, che si sarebbe dovuto affrontare con apposito disegno di legge.

Concludendo il senatore Calarco dichiara di ritenere che il provvedimento in esame rischi di ridurre le garanzie costituzionali dei cittadini contribuenti; tuttavia avverte che egli, nell'esprimere il suo voto, dovrà tenere conto del quadro politico generale e delle indicazioni del suo Gruppo.

Segue la replica del senatore Berlanda relatore per la 6ª Commissione.

Richiama alcune considerazioni fatte dal deputato Azzaro, relatore per il provvedimento innanzi all'altro ramo del Parlamento, ed alcune delle considerazioni da lui stesso fatte nella relazione introduttiva (in particolare a proposito dei dannosi effetti di annuncio del lungo *iter* del già richiamato disegno di legge in materia di abolizione della « pregiudiziale tributaria », stampato Camera n. 1507).

Il relatore quindi passa a considerare le argomentazioni svolte dagli oratori intervenuti nel dibattito. Si sofferma in particolare sull'intervento del senatore Pollastrelli e rileva che i dati da lui forniti a proposito della composizione delle entrate fiscali non sono corretti: in particolare le entrate provenienti dal reddito da lavoro dipendente appaiono coerenti con l'incidenza di quel tipo di reddito sul reddito complessivo (anche se ciò, naturalmente, non garantisce l'assenza di ingiustizie fiscali).

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Pollastrelli a proposito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1, l'oratore ritiene ingiustificata una discriminazione tra contribuenti sui cui redditi vengono comunque effettuate ritenute fiscali; in generale, a suo avviso, occorre perseguire una sostanziale giustizia fiscale piuttosto che riferirsi a scelte di classe.

A proposito dei rilievi del senatore Visentini, il relatore Berlanda condivide l'affermazione che la mancata funzionalità del contenzioso tributario dipende dall'inefficienza dell'Amministrazione. Vi è quindi il rischio che anche il sistema delle sanzioni penali risenta del mancato funzionamento nell'amministrazione la cui efficienza bisogna concretamente perseguire (a questo proposito ricorda che l'originario disegno di legge di riforma dell'Amministrazione finanziaria fu presentato dal ministro Malfatti). L'oratore si dichiara invece perplesso sulla conclusione del senatore Visentini a proposito del condono, dato che occorre tener conto della situazione economica e della manovra di politica economica che richiede un incremento delle entrate che il condono assicura e che sarebbe difficile raggiungere per

altre vie, anche a causa della situazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda le altre osservazioni emerse dal dibattito, il relatore Berlanda rileva che, pur dovendosi perseguire obiettivi politici generali, occorre tuttavia legiferare in modo ponderato e tecnicamente corretto. In sede di esame dell'articolato occorrerà valutare l'opportunità (emersa anche dall'intervento del senatore Lai) di reintrodurre l'articolo 5.

Concludendo il relatore Berlanda, riferendosi ad alcune affermazioni relativamente al ruolo svolto dai vari Gruppi, osserva che, se a partire dal 1973 si è andati avanti in qualche misura sulla via della riforma tributaria ciò va soprattutto a merito della maggioranza e quindi anche della Democrazia cristiana.

Segue la replica del correlatore Di Lembo il quale rileva anzitutto come dal dibattito sia risultato evidente l'accordo di tutti sulla esigenza di introdurre un adeguato deterrente penale a tutela del nostro sistema tributario.

L'oratore respinge quindi il rilievo secondo cui nel decreto sia stata operata una scelta di classe, giacché a suo avviso già la norma dell'articolo 1, individuando in lire 25 milioni il limite oltre il quale il reddito non dichiarato configura un fatto penalmente perseguibile, stabilisce un limite entro il quale è ricompresa la maggior parte dei cittadini.

Certamente — continua il relatore — il provvedimento non è esente da difetti, evidenziati peraltro anche alla Camera dei deputati da autorevoli parlamentari come l'onorevole Minervini, il quale ha in particolare stigmatizzato il tentativo di superare gli inconvenienti e le inefficienze propri dell'amministrazione finanziaria attraverso nuove più rigorose norme penali; nondimeno — a suo avviso — la vera questione è di ordine politico: se cioè gli oneri e le insufficienze del provvedimento che indubbiamente ci sono (ed egli tiene a ricordare in particolare il problema del coordinamento delle sanzioni ivi previste con il sistema delineato nella recente legge di depenalizzazione) siano compatibili con il disegno complessivo cui il provvedimento stesso si ispira, ovvero finiscano con lo stravolgerlo.

Al riguardo il senatore Di Lembo conclude affermando di ritenere che in via di massima tale compatibilità sussista, salvo naturalmente procedere ad un più approfondito esame articolo per articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE**

Il presidente Cioce comunica che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi domani, giovedì 5 agosto, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**COMMISSIONI RIUNITE****3ª (Affari esteri)****e****7ª (Istruzione)**

MERCLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente della 3ª Comm.ne*  
TAVIANI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Costa e per la pubblica istruzione Falcucci.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri** » (1111-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

« **Aumento del contingente del personale fuori ruolo della pubblica istruzione presso il Ministero degli affari esteri** » (1780)

(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 1111-B; assorbimento del disegno di legge n. 1780)

Il relatore Granelli premette che, prima di definire la normativa concernente la natura giuridica, economica e le procedure di destinazione del personale di ruolo dello Stato operante nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero, sarebbe stato opportuno varare una nuova e organica disciplina di queste ultime, aggiornandone scopi e finalità; rileva tuttavia la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge n. 1111-B, già approvato dal Senato, e successivamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, che si propone di normalizzare la posizione del personale precariamente impegnato in attività scolastiche e culturali al-

l'estero. Una tale urgenza — prosegue il relatore — nonostante permangano perplessità circa alcune delle modifiche apportate al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento, si rivela tanto più pressante, tenuto conto della recente approvazione del disegno di legge n. 270 del 20 maggio 1982, di disciplina del personale precario nell'ambito metropolitano.

Sottolinea positivamente, tra le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, la maggiore organicità dei rapporti intercorrenti, in questo settore, tra i vari ministeri interessati (in particolare quelli degli Esteri e della Pubblica istruzione), nonché l'introduzione di corsi di aggiornamento per il personale impegnato in attività scolastiche all'estero e l'inserimento di criteri volti ad assicurarne una maggiore mobilità. Quindi esprime talune perplessità circa la formula di copertura finanziaria, introdotta all'articolo 6 del provvedimento, auspicando che il Governo, nel dare ad essa concreta attuazione, provveda ad una sua ulteriore razionalizzazione. Perplessità inoltre il relatore Granelli esprime in merito all'articolo 7, che si ispira a criteri di maggiore mobilità per il personale insegnante in territorio extrametropolitano, sottolineando l'eccessivo automatismo della formulazione ivi accolta. Osservato inoltre come i problemi relativi ai corsi, agli esami, al trattamento giuridico del personale in questione necessiterebbero di ulteriori approfondimenti, il relatore Granelli osserva tuttavia come comunque, il tentativo di migliorare il provvedimento, inserendovi ulteriori modifiche, non eliminerebbe la necessità, già sottolineata, di varare sollecitamente un organico piano di riforma del settore. Auspica pertanto, pur ribadendo le riserve già espresse, che le Commissioni procedano rapidamente alla sua approvazione.

Il correlatore Saporito, ricordato l'impegno politico assunto in sede di approvazione del disegno di legge n. 270 del 1982, di pro-

cedere contestualmente, una volta varata la disciplina di immissione in ruolo del personale precario operante in territorio metropolitano, alla sistemazione di quello impegnato presso istituti scolastici e culturali funzionanti all'estero, dichiara di essere favorevole all'approvazione, senza modifiche, del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, rilevando come tuttavia elementi singoli in esso contenuti meriterebbero ulteriori approfondimenti. Tra questi in particolare, quelli relativi al periodo di durata del servizio prestato all'estero che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati prevede la possibilità di prolungamento di ulteriori quattro anni rispetto ai sette di normale permanenza, nonché quelli concernenti i criteri volti ad assicurare la mobilità di detto personale, di cui rileva l'opportunità di una migliore puntualizzazione. Sottolineata positivamente l'inclusione, operata dall'altro ramo del Parlamento, del personale della scuola elementare nella nuova disciplina introdotta, il relatore Saporito, pur con le riserve già espresse, ribadisce nuovamente l'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento, tenuto conto delle aspettative, che non possono più essere ulteriormente disattese, del personale precario operante all'estero.

Si apre quindi la discussione in cui intervengono i senatori Della Briotta, Parrino, Conterno degli Abbati, Ulianich, Monaco, Spitella.

Il senatore Della Briotta, pur condividendo le perplessità già espresse dai relatori, preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, sottolineando l'importanza del maggiore coinvolgimento del Ministero della pubblica istruzione in questo settore, ferma restando l'area di maggiore responsabilità spettante al Ministero degli affari esteri, nonché la opportuna razionalizzazione che la nuova disciplina assicura nella gestione degli istituti scolastici e culturali italiani funzionanti all'estero. Osserva infine, come tuttavia la crescente domanda culturale delle nostre popolazioni all'estero richiederà ulteriori interventi, dopo il varo del provvedimento.

Il senatore Parrino preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, pur dichiarando di condividere talune delle per-

plexità già emerse dal dibattito, nella consapevolezza che non sia opportuno deludere ulteriormente le legittime aspettative del personale precariamente impegnato all'estero.

La senatrice Conterno Degli Abbati, premesso di condividere l'opportunità — del resto già sottolineata dal relatore Granelli — di varare sollecitamente un organico piano di riforma del settore, dichiara, a nome del Gruppo comunista, di essere favorevole all'approvazione del provvedimento, tenuto altresì conto dell'impegno politicamente assunto in sede di approvazione della legge n. 270 del 1982, di sistemazione del personale operante nelle aree metropolitane. Esprime tuttavia il timore di una nuova esplosione del deprecabile fenomeno del precariato negli istituti scolastici e culturali operanti all'estero, e manifesta talune perplessità circa sia l'opportunità di introdurre quattro anni aggiuntivi oltre i sette previsti come normale durata del servizio prestato all'estero, sia la riduzione, operata nel nuovo testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, all'articolo 4, dei compiti della Commissione sindacale istituita presso ciascun consolato.

Il senatore Ulianich, rilevato preliminarmente come il provvedimento all'esame si limiti a sanare una situazione di precariato del personale operante all'estero, senza tuttavia fornire utili indicazioni per l'aggiornamento degli scopi, delle finalità, delle strutture degli istituti culturali funzionanti al di fuori dell'area metropolitana, esprime serie perplessità in ordine ai criteri di fissazione dei contingenti di personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 e 3 del provvedimento, che si limita a rinviare a successivi decreti, senza la formulazione di criteri puntuali. Stigmatizzata la mancanza di una seria politica da parte del Ministero degli affari esteri volta a promuovere lo sviluppo della cultura italiana all'estero (di cui sono testimonianza — ricorda l'oratore — lo stato di completo abbandono in cui versano gli istituti culturali di Brasilia e Rio de Janeiro) il senatore Ulianich preannuncia l'astensione del Gruppo della Sinistra indipendente sul provvedimento, esprimendo in particolare, riserve sul trattamento previsto per il personale

non abilitato. Esprime in particolare serie perplessità sulla soppressione, operata dall'altro ramo del Parlamento, del secondo comma dell'articolo 4, che notevolmente riduce le competenze della commissione sindacale istituita presso i consolati; rileva, inoltre, una certa contraddizione tra i contenuti dell'articolo 5 (che rinvia a successivi decreti per il reclutamento del personale di ruolo) e il successivo articolo 22, dichiarando inoltre di condividere le perplessità già espresse dal relatore Granelli in merito ai criteri di mobilità del personale stabiliti all'articolo 7. Mentre — a suo avviso — anche l'articolo 16 necessita di una più puntuale definizione dei criteri volti ad assicurare l'aggiornamento del personale operante all'estero. Sottolinea infine, come più opportuna collocazione di alcuni dei contenuti disciplinati ai successivi articoli 19 e 20 sarebbe stato ricomprenderli nel disegno di legge n. 1936 di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sulla docenza universitaria, nonchè l'ambiguità dell'articolo 34 relativo al personale insegnante in servizio nei paesi in via di sviluppo.

Dopo un breve intervento del senatore Monaco che, pur dichiarando di condividere gran parte delle perplessità espresse dal senatore Ulianich, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del MSI-DN, interviene il senatore Spitezza che preannuncia ugualmente il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, in considerazione del fatto che, nonostante talune incongruenze dei contenuti del provvedimento, nonchè la necessità di ulteriormente approfondirne

taluni aspetti, quali in particolare la fisionomia degli istituti culturali italiani operanti al di fuori dell'area metropolitana, si rende impossibile deludere ulteriormente le aspettative del personale precario in essi operante.

Dopo brevi interventi dei sottosegretari Costa (che raccomanda l'approvazione del provvedimento così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento) e Falcucci (che si associa a tale invito, sottolineando l'urgenza di procedere contestualmente alla sistemazione di tale personale, una volta varata la legge n. 270 già ricordata), si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1111-B.

Le Commissioni approvano le modifiche apportate ed i singoli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Annunziano la loro astensione i senatori del Gruppo della sinistra indipendente in sede di votazione del terzo comma dell'articolo 6, del secondo comma dell'articolo 7, del quinto comma dell'articolo 18, nonchè dell'articolo 18 nel suo complesso e infine sull'articolo 34. I senatori del Gruppo comunista e quelli della sinistra indipendente si dichiarano contrari alla soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

Il disegno di legge n. 1111-B è quindi approvato nel suo insieme, nel testo trasmesso.

Il presidente Taviani avverte quindi che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1111-B, risulta assorbito il disegno di legge n. 1780.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*  
MURMURA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sanza.**La seduta inizia alle ore 10,40.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali » (2000)**

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

In via preliminare e sotto un profilo metodologico il senatore Bonifacio rileva che in Assemblea la Commissione, svolto l'esame dei decreti-legge ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, non dovrebbe limitarsi a pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti costituzionali, ma dovrebbe altresì motivare le proprie proposte. A quanto gli consta, finora non si è mai proceduto all'esposizione delle argomentazioni sulla base delle quali la Commissione stessa ha adottato le proprie deliberazioni.

Conviene con tale richiesta il senatore Maffioletti.

Ad avviso del senatore Mancino, l'innovazione regolamentare, di cui all'articolo 78, andrebbe soppressa poichè non ha prodotto gli effetti sperati ed inoltre sottende una non approfondita valutazione del rapporto che deve intercorrere tra il Governo e la maggioranza che lo sostiene.

Il presidente Murmura puntualizza che nulla impedisce al relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge di esporre all'Assemblea le ragioni che hanno indotto la Commissione ad assumere le pro-

prie determinazioni; rileva peraltro che, ai sensi del quarto comma del nuovo articolo 78 del Regolamento, l'Assemblea delibera sulle « conclusioni » adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione, e che — come puntualizzato nella circolare del Presidente del Senato del 23 marzo 1982 — dette conclusioni debbono essere formulate dalla Commissione in modo che l'Assemblea sia chiamata a deliberare esclusivamente sulla questione, semplice e chiara, di sussistenza, ovvero di insussistenza, ovvero di sussistenza parziale dei requisiti prescritti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Diversa è invece, prosegue il presidente Murmura, la procedura adottata dalla Camera dei deputati, con l'articolo 96-bis del proprio Regolamento; ivi si prevede che la Commissione affari costituzionali esprima all'Assemblea un proprio « parere », scritto e motivato, sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77, e che l'Assemblea si pronunci poi, non — come al Senato — sulle conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ma direttamente sulla questione della sussistenza anche se dopo aver preso nota del parere della Commissione.

In via di fatto, conclude il presidente Murmura, va poi soggiunto che la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato è sovente pervenuta alle conclusioni di cui all'articolo 78 del Regolamento senza dibattito, il che conferma che l'esposizione delle motivazioni in Assemblea, quantomeno in diversi casi, sarebbe risultata pleonastica.

Il presidente Murmura riferisce quindi sul provvedimento, proponendo che la Commissione, in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione si esprima favorevolmente, pur non mancando sotto questo profilo perplessità in ordine alla congruità della norma del decreto-legge che prevede l'assunzione di settecento dattilografi.

Il senatore Lai, a nome della 6<sup>a</sup> Commissione permanente, dà conto del parere favorevole alla sussistenza dei requisiti costituzionali espresso, a maggioranza, dalla Commissione stessa.

Nel dibattito che segue manifesta parere contrario il senatore Maffioletti secondo il quale il decreto-legge in esame fa parte di una complessa manovra finanziaria incentrata su diversi provvedimenti, per ciascuno dei quali non può essere espressa una valutazione isolata. Dopo avere lamentato che per decreto si provvede ad una opinabile manovra di bilancio e che, oltre a disporre nuove entrate, il provvedimento all'esame delibera anche nuove spese nonché il potenziamento della amministrazione finanziaria, il senatore Maffioletti sottolinea che queste ultime materie non possono essere oggetto di una misura di urgenza, avuto riguardo tra l'altro alla circostanza che solo qualche settimana addietro sono state adottate misure per la ristrutturazione della amministrazione finanziaria con la immissione in ruolo di 13.000 precari. Non va poi trascurato che la costruzione di immobili cui il decreto fa riferimento dovrebbe avvenire con criteri che derogano alle norme sulla contabilità dello Stato e sotto questo profilo va osservato che l'adozione di misure urgenti non può significare anche il ricorso alla introduzione nell'ordinamento, di norme speciali.

Dopo avere poi mosso rilievi critici all'articolo 6 del decreto-legge ed aver fatto presente che ad una semplice oblazione, qual è appunto quella prevista dall'articolo 6, non possono essere ricollegati gli effetti di una amnistia, conclude pronunciandosi contro la sussistenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione, anche perchè — egli dice — non deve essere incoraggiata un tipo di legislazione quale quella all'esame.

Conviene invece sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione il senatore Mancino, anche se avverte che in sede di merito dovranno essere chiarite le perplessità che talune parti dell'articolato suscitano.

Il senatore Modica si riallaccia alle considerazioni preliminari svolte all'inizio della seduta per puntualizzare che il nuovo testo dell'articolo 78 del Regolamento, al cui varo la maggioranza ha concorso indubbiamente in buona fede, presuppone proprio la chiamata in causa del rapporto tra Governo e la maggioranza che lo sostiene. E proprio a questa, quale parte del Parlamento, la norma ha inteso offrire uno strumento di correzione per il ricorso non motivato che il Governo, nella sua autonomia e dalla sua ottica, dovesse fare alla decretazione d'urgenza. Se non viene accettata questa impostazione (la quale, ai fini della salvaguardia delle regole fondamentali del gioco e degli stessi principi costituzionali, guarda più al rapporto — egli osserva — tra Parlamento e Governo che non a quello che intercorre tra Esecutivo e maggioranza che lo sostiene), si finisce con il vanificare a colpi di maggioranza principi di fondo fissati appunto dalla Costituzione stessa, di cui quindi ne verrebbero stravolte le basi.

Come è possibile, ad esempio, si domanda il senatore Modica, invocare i motivi di urgenza per l'articolo 5 del decreto-legge il cui sviluppo applicativo non potrà che protrarsi per qualche anno? Spetta dunque alla stessa maggioranza porsi il problema da lui sollevato non solo sotto il profilo giuridico, ma anche per gli aspetti morali e di correttezza connessi alla questione. D'altra parte se al risultato da lui auspicato non si dovesse pervenire, non ritiene che sarebbe possibile proseguire l'attività in seno alla Commissione nello spirito di serenità che ne ha sempre contraddistinto l'andamento dei lavori.

Occorre dunque prendere atto che è assai scorretto considerare oggettivamente urgente ciò che è ritenuto urgente dal solo Governo; del resto, se la nuova norma del Regolamento pone problemi alla maggioranza, anche la opposizione ne risulta toccata: questa però, con coerenza e correttezza, non ha mai abusato o strumentalizzato, per intralciare il cammino delle misure governative, il disposto di cui all'articolo 78 del Regolamento.

In una interruzione, il senatore Mancino fa presente che, a suo tempo, prese atto con entusiasmo del proposito del presidente Spadolini di non ricorrere all'uso dei decreti-legge: constatata ora che il Governo da lui presieduto ha più di altri fatto ricorso all'esercizio di tale facoltà. Osserva pure che tutto ciò è in relazione anche alla scarsa agibilità dell'altro ramo del Parlamento, ove le intese tra le forze politiche risultano assai più complesse di quanto non avvenga in questa sede.

Riprende il suo dire il senatore Modica puntualizzando che il blocco parlamentare cui ha fatto riferimento il senatore Mancino ha luogo se la maggioranza in realtà non è tale in quanto non omogenea al suo interno e non in grado di attuare una linea politica. Rileva poi che, se il suo appello dovesse rimanere inascoltato, la sua parte politica sarebbe costretta a cambiare atteggiamento e conclude lamentando che il contenuto dell'articolo 6 del decreto solo formalmente crea situazioni di eguaglianza per i suoi destinatari mentre nella sostanza la norma avrà effetti discriminatori.

A questo punto il senatore Bonifacio chiede che il presidente della Commissione segnali al Servizio studi, che già in altre circostanze ha fornito pregevoli collaborazioni alla Commissione, di predisporre una nota informativa sull'*iter* dei decreti-legge adottati dopo l'introduzione del nuovo testo dell'articolo 78 del Regolamento.

Il presidente Murmura, data assicurazione al senatore Bonifacio circa la sua richiesta, fa presente che il decreto-legge all'esame persegue l'obiettivo di risanare la finanza pubblica e dà ragione anche dei motivi che non consentono di accogliere i rilievi del senatore Modica all'articolo 6 del decreto-legge.

La Commissione infine — con il voto contrario del Gruppo comunista, annunciato dal senatore Maffioletti — riconosce la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione ai fini dell'emanazione del decreto-legge in titolo e dà mandato al presidente Murmura di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

*La seduta è sospesa alle ore 11,50 ed è ripresa alle ore 18.*

**« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari » (2001), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento il presidente Murmura.

Hanno successivamente la parola i senatori Di Lembo (il quale, a nome delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, comunica il parere favorevole da queste espresso), Maffioletti — concorde con quanto rilevato dal Presidente relatore circa la sussistenza dei presupposti costituzionali —, Bonifacio (che, nel ritenere pienamente giustificato il ricorso allo strumento del decreto-legge nella fattispecie in esame, fa presente l'esigenza di provvedere tempestivamente all'adozione di misure che assicurino maggiore rigore ed equità nei rapporti fra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti).

Conclusivamente, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dà mandato al presidente Murmura di riferire in tal senso all'Assemblea.

**« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle manifestazioni mafiose e criminali in Calabria » (90), d'iniziativa dei senatori Murmura e Romei**

**« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria » (383), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

**« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dell'ordine pubblico a Napoli ed in Campania » (1912), d'iniziativa dei deputati Bianco Gerardo ed altri, Alinovi ed altri, Conte Carmelo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame e rinvio)

Dopo un dibattito preliminare sull'*iter* del disegno di legge n. 1912, cui prendono parte il presidente Murmura, i senatori Maffioletti, Flamigni, Bonifacio, Modica, Berti e il sot-

tosegretario Sanza, ha la parola il senatore Vitalone, il quale riferisce, in luogo del presidente Murmura, sul provvedimento suddetto.

Il relatore, effettuata una analitica ricognizione dei disegni di legge, pendenti presso i due rami del Parlamento, in tema di criminalità organizzata, si sofferma, in particolare, sugli atti Camera nn. 1581 e 2982, attualmente all'esame delle Commissioni riunite interni e giustizia dell'altro ramo del Parlamento, ricordando, fra l'altro, che la proposta di legge n. 1581, d'iniziativa del deputato La Torre ed altri, prevede la costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza di controllo, nell'ambito della prevenzione e repressione del fenomeno mafioso.

Conclusivamente, il relatore osserva che i disegni di legge in titolo attengono tutti al fenomeno della criminalità organizzata, di cui risulta opportuno, egli prosegue, cogliere le connessioni strutturali. In tale contesto è altresì consigliabile, ad avviso del relatore, procedere all'esame congiunto dei detti disegni di legge, costituendo eventualmente una sottocommissione per la redazione di un testo unificato.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario Sanza osserva che, stante la ormai prossima definizione, presso le Commissioni riunite II e IV della Camera dei deputati, della normativa relativa alla prevenzione e repressione di fenomeni di stampo mafioso, occorre una pausa di riflessione circa l'opportunità di dar luogo a duplicazioni di organismi parlamentari, la cui attività inerisca a problemi di cui sia utile, egli rileva, cogliere alcune importanti connessioni.

Il senatore Bonifacio sottolinea poi l'esigenza di introdurre nell'ordinamento nuovi strumenti d'indagine, che meglio si attagliano alla specificità dei fenomeni di criminalità organizzata e che costituiscano la pre-

messa per una più incisiva presenza dell'autorità giudiziaria e, conseguentemente, delle stesse commissioni parlamentari d'inchiesta (secondo quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione). Nell'auspicare un tempestico intervento del Parlamento in materia, l'oratore fa presente l'utilità di adottare, per il futuro, anche lo strumento della commissione monocamerale d'inchiesta.

Il senatore Maffioletti, espresso apprezzamento per le osservazioni svolte dal senatore Bonifacio, fa quindi presente che il fenomeno della camorra presenta aspetti inquietanti, dopo i recenti e gravissimi fatti criminosi, tali da consigliare una sollecita definizione del disegno di legge n. 1912, già approvato dalla Camera dei deputati.

Detta normativa, pur potendo suscitare legittime perplessità relativamente all'istituzione di una nuova commissione bicamerale, rappresenta comunque, egli rileva, un importante punto di riferimento, di carattere politico-istituzionale, per le forze dell'ordine ed i magistrati impegnati nella lotta alla camorra.

Dopo un intervento del senatore Berti, concorde sulla necessità di una tempestiva approvazione di detto provvedimento, ha la parola il senatore Modica, ad avviso del quale la definizione della normativa in esame non esclude ulteriori approfondimenti, in sede di conferenza dei Presidenti di Gruppo, qualora la Camera dei deputati approvi tempestivamente il testo prima menzionato.

Dopo ulteriori interventi del presidente Murmura (che sottolinea l'esigenza di una tempestiva risposta, da parte del Parlamento, ai problemi posti dalle gravi forme di criminalità organizzata emerse in Calabria), del relatore Vitalone e del senatore Maffioletti, il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

**AFFARI ESTERI (3ª)**

MERCLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*  
TAVIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fioret.**La seduta inizia alle ore 9,30.***INTERROGAZIONI**

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, il Presidente avverte che le interrogazioni all'ordine del giorno saranno svolte congiuntamente, riguardando tutte il medesimo argomento.

Ha quindi la parola il sottosegretario di Stato agli affari esteri per rispondere alle interrogazioni, rivolte al Ministro degli affari esteri, n. 3-02102 del senatore Orlando; 3-02103 del senatore Granelli; 3-02104 dei senatori Milani Armelino ed altri; 3-02106 dei senatori La Valle e Anderlini; 3-02108 dei senatori Bufalini ed altri; 3-02109 del senatore Malagodi; 3-02112 dei senatori Boniver, Della Briotta e Cipellini; 3-02113 (interrogazione rivolta anche al Presidente del Consiglio) del senatore Pozzo, e 3-02115 del senatore Gualtieri, concernenti la situazione nel Libano.

L'onorevole Fioret, premesso che il Governo italiano segue con vivissimo allarme il clima di violenza e di distruzione che si è nuovamente abbattuto su Beirut negli ultimissimi giorni, rileva che lo stesso Governo, nella consapevolezza dei pericoli che il conflitto libanese comporta per la stabilità dell'intera area mediterranea e medio-orientale, non ha cessato di adoperarsi in tutte le direzioni per favorire una soluzione del problema della capitale libanese, sottolineando chiaramente che solo una tregua rispettata può favorire un negoziato che eviti la

sua totale distruzione e tenga conto delle aspirazioni palestinesi. L'Italia è, infatti, fermamente convinta che tutti gli sforzi che vengono compiuti per ristabilire l'indipendenza del Libano debbano muoversi congiuntamente ad un rinnovato impegno in favore di una giusta soluzione del problema palestinese.

Dopo aver quindi fatto presente che, in questa direzione, il Governo italiano ha attivato i suoi contatti con tutte le parti in grado di svolgere un ruolo nella soluzione della crisi — non solo quindi con gli Stati Uniti ma anche con il mondo arabo e con la dirigenza dell'OLP — il rappresentante del Ministero degli esteri fa presente che è stata anche confermata pubblicamente la disponibilità dell'Italia a partecipare alla Forza multinazionale di pace per Beirut, sebbene resti ancora da chiarire il problema dell'accettazione di tale Forza dalle parti interessate ed occorra attendere il maturare di circostanze connesse alla possibilità di una soddisfacente definizione del problema dell'evacuazione da Beirut dei combattenti palestinesi.

Dopo aver quindi risposto, in particolare, alla questione sollevata nella interrogazione dei senatori La Valle e Anderlini circa la applicabilità della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra da parte di Israele precisando che, secondo le norme di diritto internazionale, non è sostenibile un obbligo giuridico per Israele di applicare tale Convenzione, il rappresentante del Governo conclude informando la Commissione sulle iniziative assunte sul piano umanitario nei confronti del popolo libanese e di quello palestinese che si trovano nella zona di guerra e ribadendo l'impegno del Governo per una soluzione negoziata della crisi.

Hanno quindi la parola, per la replica, i senatori interroganti.

Il senatore Orlando — presentatore della interrogazione 3-02102 — pur prendendo atto delle iniziative assunte dal Governo sul

piano umanitario, si dichiara insoddisfatto della risposta che non ha fornito alcun elemento di novità circa la questione politica che è alla base del conflitto libanese. È necessario, ormai, che il nostro Governo proceda ad atti concreti che servano ad esaltare il ruolo politico dell'OLP tanto più in un momento che vede delinarsi una innaturale convergenza di interessi tra Israele e molti paesi arabi. Ciò è assolutamente indispensabile per assicurare una pace duratura nell'area mediterranea in quanto non si può non nutrire il timore di uno scatenamento di forze interne ai diversi paesi arabi, sensibili alla pressione islamica e che, se non si riuscirà a risolvere il problema della patria per i palestinesi, porterà ad un processo di destabilizzazione di gravità incalcolabile.

Il senatore Granelli — presentatore della interrogazione 3-02103 — si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo ed esprime amarezza e delusione per il fatto che ci si muova ancora sul terreno delle affermazioni di principio di fronte a una situazione la cui drammaticità è sotto gli occhi di tutti.

L'interrogante, nell'esprimere l'invito al Governo a far seguire alle affermazioni verbali atti concreti che siano in coerenza con la dichiarazione di Venezia, con le Risoluzioni dell'ONU e con l'atteggiamento di fondo dell'intera comunità internazionale, sollecita iniziative urgenti, sia a sostegno dell'azione congiunta franco-egiziana presso l'ONU che in direzione del riconoscimento dell'OLP al fine di incoraggiare i rappresentanti dei palestinesi nel loro orientamento verso una soluzione politica della crisi.

Il senatore Vecchietti — replicando per le interrogazioni 3-02104 e 3-02108 — si dichiara totalmente insoddisfatto ed anche stupito del fatto che la risposta del Governo sembri considerare come ordinaria amministrazione una autentica tragedia che potrebbe culminare in uno sterminio.

Dopo aver espresso l'esigenza di un comportamento che sia all'altezza della gravità della situazione al fine di far cessare il massacro, l'oratore si dichiara convinto che il nostro Paese abbia l'obbligo di andare al di là delle affermazioni verbali muovendosi al-

meno all'altezza dell'iniziativa franco-egiziana: un primo passo, in questo senso, sarebbe certamente il riconoscimento dell'OLP e del ruolo politico che questa organizzazione democratica ed avanzata ha svolto in tanti anni anche perchè non è assolutamente possibile chiedere all'Organizzazione per la liberazione della Palestina di riconoscere lo Stato di Israele senza riconoscerla prima come legittima rappresentante del popolo palestinese.

L'oratore conclude invitando il nostro Governo ad un celere preannuncio di tale riconoscimento segnalando, anche, il rischio che si corre sanzionando il genocidio in corso da parte di Israele in quanto ciò potrebbe convincere molti altri paesi del mondo a risolvere i rispettivi problemi col ricorso alla forza.

Il senatore Anderlini — presentatore della interrogazione 3-02106 — si dichiara a sua volta insoddisfatto della risposta scialba e inadeguata del Governo — egli dice — dalla quale non si rileva il più piccolo accenno nei confronti di un riconoscimento dell'OLP nè il preannuncio di un qualche intervento efficace a bloccare quella che è una autentica tragedia.

L'oratore conclude dichiarando di aver tratto, invece, conforto dall'andamento del dibattito e dalla larga convergenza che i rappresentanti delle forze politiche hanno fatto emergere, una convergenza che potrebbe servire da stimolo al Governo.

La senatrice Boniver — presentatrice della interrogazione 3-02112 — si dichiara insoddisfatta della risposta — salvo che per la parte concernente gli aiuti di tipo umanitario — proprio per la scrupolosità con cui il rappresentante del Governo ha evitato di rispondere sulla questione del riconoscimento dell'OLP.

Dopo essersi dichiarata convinta che, senza tale riconoscimento, nessun passo avanti potrà essere compiuto per una soluzione negoziale della crisi, l'oratrice sottolinea che l'atteggiamento di Israele — che persegue esclusivamente la soluzione militare — non può avere oggi alcuna scusante e che è mostruosa l'impotenza con cui gli stessi paesi del Medio Oriente nonchè l'Europa

assistono ad un massacro senza far nulla di concreto per impedirlo.

Il senatore Pozzo — presentatore della interrogazione 3-02113 — si dichiara a sua volta insoddisfatto della risposta soprattutto perchè le informazioni fornite dal rappresentante del Governo sono state molto lacunose. Per quanto riguarda l'andamento nel dibattito egli può dirsi d'accordo con gli oratori intervenuti in precedenza sia quanto alla condanna della politica perseguita da Israele che quanto al riconoscimento dei giusti diritti del popolo palestinese. Deve invece dissociarsi dalla richiesta di un immediato riconoscimento dell'OLP, che sarebbe affrettato e intempestivo se avvenisse oggi nel corso di una guerra guerreggiata da tutte e due le parti e senza la possibilità di acquisire adeguate garanzie nonchè di accertare tutte le realtà.

Stante l'assenza dei senatori Malagodi e Gualtieri, presentatori, rispettivamente delle interrogazioni n. 3-02109 e 3-02115, il presidente Taviani avverte che si intende essi abbiano rinunciato a replicare.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Taviani sottopone al parere della Commissione l'opportunità di riprendere in esame la prospettiva di una visita da parte di una delegazione della Commissione stessa in Portogallo secondo quello che era inizialmente nei progetti prima del-

la già avvenuta visita in Spagna del novembre 1980.

La Commissione conviene sul programma esposto dal Presidente e resta stabilito che saranno presi gli opportuni contatti con la Presidenza del Senato al fine di ottenere un assenso di massima al viaggio che dovrebbe avvenire tra la fine del prossimo mese di ottobre e l'inizio del mese di novembre.

#### *SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1973*

Il senatore Calamandrei, nel far presente che la Camera dei deputati ha approvato e successivamente trasmesso al Senato già da molti giorni il disegno di legge concernente l'erogazione di contributi statali agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, lamenta che questo provvedimento — peraltro estremamente urgente data la grave situazione finanziaria in cui questi enti si trovano — non sia ancora all'esame della Commissione.

Il senatore Granelli si associa alle parole del senatore Calamandrei.

Il presidente Taviani fa presente che il disegno di legge in questione non risulta assegnato alla Commissione: egli non mancherà di farsi parte diligente nell'informarsi al riguardo, rilevando peraltro che la Presidenza della Commissione non ha una competenza decisionale al riguardo.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

**DIFESA (4ª)**

MERCLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*

LEPRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Scovacricchi.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE REDIGENTE**

« Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (1460)

« Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica » (1377), d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 22 luglio.

Il presidente Lepre comunica che la 1ª Commissione ha dato parere favorevole sul testo elaborato dalla Sottocommissione, con osservazioni su alcuni articoli accantonati nella precedente seduta.

Il relatore Fallucchi informa quindi di aver appreso che la Sottocommissione pareri della 5ª Commissione rinverrà l'emissione del parere sul nuovo testo in attesa di recepire ulteriori elementi di valutazione sugli aspetti finanziari del provvedimento. In relazione a questo rinvio egli propone di sospendere la discussione e di rimettere gli articoli accantonati alla Sottocommissione sia per recepire in essi le modifiche conseguenti ai suggerimenti della 1ª Commissione, sia per approfondire le indicazioni che sono state fornite su alcuni aspetti finanziari e di merito dal Ministero del Tesoro.

Il relatore De Zan si associa alla proposta del relatore Fallucchi. Riguardo alle difficoltà frapposte dal Tesoro per quanto concerne

il maggior onere del provvedimento, fa presente che la parte più rilevante dell'onere medesimo è conseguente, non tanto alle modifiche introdotte dalla Sottocommissione, quanto alla dilatazione retributiva intervenuta a seguito delle recenti leggi che hanno aumentato gli stipendi dei dipendenti dello Stato.

Espresso pertanto il parere che il Governo avrebbe dovuto correttamente ritirare il provvedimento e ripresentarlo al Senato dopo averne rivalutato l'onere e modificato la norma di copertura in relazione ai nuovi assetti retributivi, il relatore De Zan informa che è appena pervenuto parere favorevole sul nuovo testo da parte della 7ª Commissione, a condizione peraltro di una riformulazione dell'articolo 52 (accantonato).

Il senatore Margotto osserva dal canto suo che, tenendosi conto dell'aumento di spesa derivante dalla vigente legislazione in materia di retribuzioni, l'onere differenziale conseguente alle modifiche di carattere strutturale introdotto dalla Sottocommissione deve giudicarsi modesto ed ampiamente compensato dagli aspetti positivi di una riforma che risolve annosi problemi della categoria dei sottufficiali e mira a dare maggiore efficienza all'apparato militare.

Dichiaratosi in definitiva convinto che le difficoltà provenienti dal Tesoro possano essere superate se attinenti esclusivamente ad aspetti finanziari, il senatore Margotto conclude proponendo che la Commissione sospenda la discussione per riprenderla in una seduta da tenersi venerdì prossimo, qualora sia già intervenuto nel frattempo il parere della Commissione bilancio.

Il presidente Lepre avverte quindi che la Sottocommissione costituita per i provvedimenti in discussione si riunirà al termine della seduta, mentre la Commissione sarà riconvocata per venerdì prossimo.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

**FINANZE E TESORO (6°)**

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*  
SEGNANA*Interviene il sottosegretario di Stato per  
le finanze Moro.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

« Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquadolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473 » (1929), d'iniziativa del deputato Astone, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

Il relatore Santalco, dopo aver richiamato la relazione svolta in sede referente nella seduta dell'8 luglio, invita ad approvare il provvedimento.

Il sottosegretario Moro dichiara l'assenso del Governo al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza dibattito gli articoli 1, 2 e 3 vengono posti ai voti e approvati; viene infine approvato il disegno di legge nel suo insieme.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*  
BUZZI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Fassino e Zito.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

« **Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza** » (1460)

« **Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica** » (1377), d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri (Parere, su emendamenti, alla 4<sup>a</sup> Commissione)

Il designato estensore del parere, senatore Schiano, propone che la Commissione si esprima in senso favorevole, per quanto di competenza, a condizione che l'articolo 52 del testo unificato (predisposto dall'apposita Sottocommissione della 4<sup>a</sup> Commissione permanente per i due disegni di legge) venga riformulato, al fine di superare le obiezioni già preannunciate nella precedente seduta del 7 luglio dal rappresentante del Governo.

Dopo interventi dei senatori Oriana, Ruhl Bonazzola, Ulianich, Chiarante, Maravalle e Mitterdorfer, nonchè del presidente Buzzi, dell'estensore del parere Schiano e del sottosegretario Fassino, si conviene sulla proposta del relatore, dando mandato di trasmettere alla Commissione di merito il parere favorevole condizionato all'adozione di un nuovo testo dell'articolo 52 nei termini proposti dall'estensore stesso e con talune modifiche suggerite dal senatore Ulianich.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto delegato concernente la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (Direttiva CEE n. 77/486)**

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 42)

(Seguito e conclusione dell'esame)

È.

Il relatore Saporito propone uno schema di parere (favorevole con osservazioni), da lui elaborato sulla base del dibattito svoltosi nella seduta del 28 luglio e dei contatti successivamente avuti — secondo quanto deciso su sua proposta in tale sede — da lui e da rappresentanti dei Gruppi parlamentari con le principali organizzazioni nazionali degli emigranti, al fine di proporre al Governo integrazioni al contenuto eccessivamente riduttivo dello schema di decreto sottoposto al parere della Commissione, volte a definire il modello di attuazione della direttiva comunitaria in materia di istruzione e di accoglienza delle persone soggette all'obbligo scolastico in modo tale da costituire un positivo riferimento per gli altri paesi della Comunità europea, dove l'emigrazione italiana ha notevole rilevanza.

Sottolinea tra l'altro l'esigenza sia di una interpretazione evolutiva della direttiva comunitaria, risalente al 1977, sia di un più organico rapporto tra le famiglie dei lavoratori migranti e le autorità scolastiche istituzionali ed elettive, per la definizione dei programmi scolastici, della distribuzione degli studenti, della possibilità di utilizzazione di docenti dei paesi d'origine, di una programmazione educativa volta ad evitare ogni forma di ghettizzazione. A tal fine è opportuno prevedere — egli dice — norme più specifiche per l'aggiornamento degli insegnanti ed accentuare i momenti di partecipazione nonchè favorire l'inserimento sia scolastico che sociale nelle istituzioni locali; nonchè programmare corsi speciali per ovviare ai casi di ritardi, ripetenze ed abbandono de-

gli studi, autorizzando altresì sperimentazioni pedagogiche idonee. Ultimo punto cui accenna il relatore si riferisce all'istituzione di una anagrafe scolastica dei figli dei lavoratori migranti, da aggiornare periodicamente per la definizione, d'intesa ed in collaborazione con le famiglie, degli opportuni piani di intervento.

Sullo schema di parere proposto dal relatore conviene la Commissione, dopo interventi del presidente Buzzi (propone una integrazione, accolta dal relatore Saporito, in ordine alla qualificazione e la utilizzazione del personale) e del sottosegretario Fassino, e al relatore viene dato mandato di estendere il parere nei termini anzidetti.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli Istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica** » (1950), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri  
(Rinvio dell'esame)

Dopo un intervento del senatore Ulianich che rappresenta l'urgenza di discutere in sede deliberante, come già richiesto dalla Commissione nella seduta del 28 luglio, il disegno di legge, il presidente Buzzi dà conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali (quest'ultimo stamattina), rilevando che è da prevedere che, avvenuto il richiesto mutamento di sede, la Commissione possa discutere il provvedimento prima della sospensione estiva dei lavori del Parlamento. La senatrice Ruhl Bonazzola, concordando con quanto detto dal Presidente, prospetta la opportunità, ove non intervenisse tempestivamente il mutamento di sede, d'iniziare comunque in sede referente l'esame del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

« **Riconoscimento del servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescritto al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladi-**

**ne** » (1898), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger  
(Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Su proposta del relatore Schiano, la Commissione all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo delibera di chiedere l'assegnazione in sede deliberante per il disegno di legge.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maravalle prospetta l'opportunità che la Commissione affronti al più presto l'esame del disegno di legge n. 119 (presentato da lui stesso e dal senatore Zito), recante istituzioni dell'Archivio delle opere grafiche d'arte contemporanea; fornisce assicurazioni il Presidente rilevando che il disegno di legge potrà essere iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, anche al fine di valutare eventualmente l'opportunità di chiederne il trasferimento alla sede deliberante.

*La seduta viene sospesa alle ore 11,30 ed è ripresa alle ore 11,45.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica** » (1936)

« **Integrazione all'articolo 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per il riconoscimento di servizi** » (861), d'iniziativa dei senatori Saporito e Della Porta

« **Norme integrative all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria** » (973), d'iniziativa dei senatori Riggio ed altri

« **Integrazioni alle disposizioni relative all'inquadramento nella qualifica di professore straordinario contenute nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università** » (1087), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

« **Provvidenze per il personale docente degli istituti superiori di educazione fisica e interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30**

- novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni » (1337), d'iniziativa dei senatori Maravalle ed altri
- « Norme integrative dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria » (1390), d'iniziativa dei senatori Genovese ed altri
- « Modifiche all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria » (1669), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri
- « Norme di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato » (1790), d'iniziativa dei senatori Fimognari ed altri
- « Norme di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato. Applicazione dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici » (1791), d'iniziativa dei senatori Fimognari ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente ricorda l'iter dei disegni di legge. Il seguito dell'esame dei quali è stato rinviato nella seduta del 28 luglio, ed informa la Commissione che sono state prospettate proposte di emendamenti da parte del relatore, del Gruppo comunista nonché da altri senatori.

Il relatore Spitella dà quindi conto del lavoro da lui svolto con l'elaborazione di una serie di proposte di emendamenti (per taluni casi con soluzioni alternative) che tengono conto dei temi sollevati nel precedente dibattito e sulle quali, come sulle altre di cui ha dato notizia il Presidente, è opportuno che si svolga un confronto tra le forze politiche al fine di pervenire per quanto possibile a soluzioni largamente concordate. Sul piano del metodo, dopo aver rilevato l'urgenza di procedere (per cui avrebbe preferito la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1936, prima della sospensione dei lavori parlamentari) propone d'iniziare l'esame almeno dei primi articoli del testo governativo, prospettando altresì la possibilità di dedicare i prossimi giorni ad incontri a carattere informale per una valutazione preventiva degli emendamenti, comunque in vista di conclu-

dere l'esame della proposta del Governo, se non è possibile prima, all'immediata ripresa dei lavori della Commissione.

Sulle comunicazioni del relatore si apre un dibattito.

Il senatore Parrino ribadita anch'egli l'urgenza di procedere nell'esame del testo governativo, sottolinea l'esigenza di una valutazione, anche attraverso un confronto tra i Gruppi politici, delle proposte di emendamenti preannunciati, in vista di una celere conclusione dell'iter del disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari.

Le considerazioni del senatore Parrino sono condivise dal senatore Chiarante: la Commissione — egli dice — potrebbe condurre, all'immediata ripresa dei lavori, l'esame del disegno di legge in questione in tempi tali da consentire che la Camera dei deputati possa a sua volta prenderla in considerazione con la ripresa dei suoi lavori. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulle norme, relative sempre alla materia in esame, contenute nei disegni di legge n. 1431 e 1798, già definiti in sede referente dalla Commissione fin dal 7 luglio scorso, esprimendo preoccupazione per il fatto che l'iter parlamentare dei due disegni di legge non si sia ancora concluso, ed invitando il Presidente a valutare le forme opportune per accelerarne la conclusione.

Il senatore Saporito, condividendo le osservazioni svolte dai precedenti oratori, osserva che la pausa dedicata ad una riflessione globale sul disegno di legge n. 1936 e sugli emendamenti ad esso prospettati, potrà essere utile anche all'ordinato svolgimento della vita universitaria che non deve essere bloccato — come in taluni casi, da lui già denunciati in sede di discussione generale, accade — in vista di possibili modifiche della vigente normativa. Osserva infine, in ordine al disegno di legge n. 1431, sopra ricordato, che alla ripresa dei lavori sarà possibile valutare gli strumenti più idonei ad una celere approvazione, in quella sede, o nel contesto del disegno di legge n. 1936 della norma contenuta nel primo, con le modifiche da lui prospettate in occasione dell'esame del suddetto disegno di legge n. 1431.

Il senatore Zito preso atto dell'orientamento della Commissione prospetta l'opportunità di iniziare comunque l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1936 (limitandosi eventualmente ai primi di essi, in ordine ai quali non sorgono problemi) anche al fine di manifestare la volontà politica di procedere celermente in materia; in riferimento a ciò sottolinea quindi l'urgenza — che come rappresentante del Governo aveva già richiamato al momento del loro esame in Commissione — che i disegni di legge n. 1431 e 1798 sopra ricordati, possano celermente avere la definitiva sanzione del Senato.

In relazione quindi ai rilievi del senatore Saporito circa ritardi nell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, osserva che i competenti uffici del Ministero seguono l'attuazione di tali norme ed in ordine ad essa non hanno riscontrato i ritardi denunciati; per consentire alla Commissione migliori elementi di giudizio prospetta l'opportunità di acquisire, con la procedura di cui all'articolo 47, gli opportuni elementi informativi da parte dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

A conclusione del dibattito procedurale il presidente Buzzi, dichiara di concordare con quanto proposto dal relatore e dal sottosegretario Zito sottolineando l'opportunità di un confronto politico sui temi in discussione, nel corso della settimana, al fine di poter riprendere e concludere celermente l'esame del disegno di legge del Governo alla ripresa dei lavori, anche in vista di una eventuale pronuncia della Commissione circa la eventualità (prospettata in precedenti sedute dal senatore Bompiani) di chiederne il mutamento di sede. Dichiara quindi di condividere l'esigenza che il Senato approvi definitivamente nei tempi più brevi possibili i due provvedimenti in materia universitaria

il cui esame è stato già concluso circa un mese fa dalla Commissione, dei quali era stata segnalata l'urgenza nelle opportune sedi: essi peraltro non risultano inseriti nel calendario dei lavori proposto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari all'Assemblea.

Sulle proposte del relatore e del sottosegretario Zito conviene la Commissione, dopo un intervento del senatore Saporito che, favorevole all'audizione prospettata dal rappresentante del Governo in ordine all'attuazione del decreto n. 382, sottolinea l'opportunità che essa si svolga sulla base di una preventiva relazione scritta.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1936.

Senza discussione è accolto l'articolo 1.

Parimenti approvato risulta l'articolo 2 dopo interventi dei senatori Chiarante, Ulianich e Saporito (quest'ultimo sottolinea la portata della norma che prevedono il conferimento di supplenze a professori universitari di altre facoltà può porre a suo avviso taluni problemi sul piano delle procedure da seguire), al quale ultimo fornisce chiarimenti il relatore Spitella.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è infine rinviato.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ED ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 agosto, avrà inizio alle ore 8,30 anziché alle ore 10: l'ordine del giorno già diramato sarà integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1943, nonché con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 119.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)**

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*  
VINCELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Tiriolo.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE REFERENTE****« Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e della legge 11 luglio 1977, n. 411, riguardanti l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo » (1826)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge, sospeso il 14 luglio.

Il relatore Masciadri, integrando la relazione già svolta e le considerazioni formulate nella precedente seduta, sottolinea anzitutto l'esigenza che l'Azienda di assistenza al volo possa contare su entrate proprie per poter mantenere l'indispensabile equilibrio di bilancio ed evitare il ricorso a sovvenzioni da parte dello Stato. Rilevato quindi che i proventi possibili sono costituiti dalle tasse di sorvolo relative ai voli nazionali ed internazionali, nonchè dalla tassa di avvicinamento, il relatore fa presente che il disegno di legge in esame riguarderebbe esclusivamente la tassa di sorvolo per i voli internazionali la cui entità è già fissata, da decreti interministeriali vigenti, nella misura dell'80 per cento del costo del servizio, mentre il disegno di legge, all'articolo 3, intende prevedere una quota minima nella misura del 50 per cento.

In proposito il relatore propone che il testo del disegno di legge su questo punto rimanga invariato prevedendo tuttavia che la misura in questione venga portata al 100

per cento nel 1987, conformemente del resto a quanto già stabilito dalla legge n. 441 del 1977.

Il relatore Masciadri prospetta quindi la opportunità di ulteriori modifiche riguardanti, tra l'altro, l'introduzione di un meccanismo che consenta di adeguare le tariffe alla svalutazione, dal momento che esse vengono pagate con notevole ritardo, nonchè di prevedere il rimborso da parte dello Stato degli oneri sostenuti in relazione a servizi gratuiti resi dall'Azienda.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Libertini, dopo aver richiamato l'esigenza di una revisione complessiva delle tasse di sorvolo, sottolinea la necessità di una attenta considerazione della entità dei ritocchi tariffari, giacchè esiste il rischio di un onere aggiuntivo rilevante per la compagnia di bandiera che, aggravandone il bilancio in un quadro già reso difficile dalla situazione internazionale del trasporto aereo, rappresenterebbe un ulteriore fattore inflattivo. Il senatore Libertini prospetta perciò l'opportunità di un adeguato chiarimento anche attraverso un confronto con le aziende interessate.

Il presidente Vincelli, condivise le preoccupazioni espresse dal senatore Libertini in particolare circa il possibile, pesante aggravio per la compagnia di bandiera, ritiene che la Commissione debba responsabilmente approfondire la questione, procedendo ad una audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dei Presidenti dell'Alitalia e dell'ANAV.

Il relatore Masciadri, dopo aver precisato che le proposte di modifica da lui prospettate non comporterebbero oneri aggiuntivi per l'Alitalia (la quale d'altra parte non può pretendere, per far quadrare artificiosamente il proprio bilancio, di scaricare su altre aziende oneri relativi a servizi di cui usufruiscono i suoi vettori), si dichiara contrario allo svolgimento dell'audizione dal momento che con gli elementi già acquisi-

ti sarebbe possibile procedere nell'esame del disegno di legge.

Il presidente Vincelli fa quindi presente che la sua proposta di procedura conoscitiva, lungi dal rappresentare una mancanza di fiducia nei confronti del relatore, è ispirata soltanto all'intenzione di consentire alla intera Commissione di approfondire gli aspetti del disegno di legge, tanto più che in questo modo non verrebbe assolutamente ritardato l'iter e si potrebbe inoltre opportunamente utilizzare l'occasione per un costruttivo confronto con i dirigenti dell'ANAV e dell'Alitalia.

Prende poi la parola il senatore Fermariello il quale manifesta l'imbarazzo della sua parte politica di fronte alle perplessità avanzate dal relatore e alla mancanza di una linea chiara da parte del Governo. Sollecita perciò il sottosegretario Tiriolo e gli stessi Gruppi di maggioranza a chiarire in modo univoco la loro posizione circa il provvedimento in esame e le prospettive del suo iter.

Il sottosegretario Tiriolo, condivisa l'esigenza che l'ANAV possa contare su autonome fonti di finanziamento, concorda circa l'utilità dell'audizione proposta dal Presidente in modo da pervenire ad un chiarimento preliminare.

Il senatore Pacini si dichiara favorevole alla proposta di svolgimento di una audizione ai fini di acquisire ulteriori elementi tali da rafforzare le considerazioni del relatore per il quale manifesta il suo apprezzamento invitandolo ad accedere alla proposta del Presidente.

Il relatore Masciadri, dopo aver fatto presente che le sue proposte di modifica concordavano con le osservazioni formulate dai competenti uffici del Ministero dei trasporti, ribadisce che le stesse proposte non modificavano sostanzialmente il testo del provvedimento. In conclusione il relatore dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Accogliendo la proposta del Presidente, la Commissione delibera di svolgere, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, una audizione dei Presidenti dell'Alitalia e dell'ANAV.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544** » (1983), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Pacini il quale fa presente che il decreto-legge di cui si chiede la conversione prevede l'assegnazione complessiva di 139 miliardi e 300 milioni al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, allo scopo di provvedere al pagamento dei mutui, contratti per il ripiano dei deficit del settore.

Nell'invitare la Commissione a pronunciarsi favorevolmente il relatore Pacini richiama l'attenzione del Governo sul carattere temporaneo delle misure adottate con il decreto e quindi sull'esigenza di predisporre sollecitamente provvedimenti organici per far fronte alla situazione finanziaria del settore autostradale.

Si apre quindi la discussione.

Prende la parola il senatore Morandi, il quale dopo aver ricordato che sul precedente decreto-legge, poi decaduto, il Gruppo comunista si era astenuto, fa presente che a seguito del mancato accoglimento delle proposte del suo Gruppo relative al riassetto delle concessionarie autostradali, nell'ambito del provvedimento sulla grande viabilità, di recente approvato dal Senato, il Gruppo comunista esprime ora una posizione contraria al disegno di legge in esame giacchè esso lascia irrisolta la questione finanziaria in merito alla quale mancano anche elementi di certezza.

Il relatore Pacini, prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Morandi, ribadisce l'esigenza che la questione venga affrontata in modo organico del Governo.

Infine la Commissione dà mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge,

chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

**« Copertura degli oneri residui del primo gruppo di opere della linea "A" della metropolitana di Roma » (1903)**

(Esame)

Il presidente Vincelli ricorda che la presidenza del Senato non ha ritenuto di accordare il trasferimento alla sede deliberante e che pertanto l'*iter* del provvedimento prosegue, in sede referente.

Riferisce quindi il senatore Del Ponte il quale, dopo aver richiamato le precedenti leggi di finanziamento della linea « A » della metropolitana di Roma, fa presente che il disegno di legge autorizza lo stanziamento di lire 1.500 milioni per la copertura dei residui oneri derivanti soprattutto dall'incidenza della revisione prezzi nonché dagli oneri per lo spostamento di pubblici servizi in dipendenza dei lavori finora eseguiti.

Dopo interventi favorevoli del senatore Fermariello e del sottosegretario Tiriolo, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Vincelli fa presente che la Commissione dovrebbe esprimere il suo parere in ordine al disegno di legge n. 2000, riguardante le misure fiscali, per l'aspetto relativo all'abusivismo edilizio.

Il senatore Fermariello prospetta l'opportunità che il parere venga espresso in sede plenaria.

La Commissione decide di iscrivere il disegno di legge (in sede consultiva) all'ordine del giorno della seduta di domani.

Il Presidente avverte altresì che l'Ufficio di presidenza, allargato ai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato per domani a conclusione della seduta.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Vincelli comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 agosto, alle ore 9, in sede deliberante, per la discussione del disegno di legge n. 1851 (riguardante il porto di Savona) e, in sede consultiva, per il parere sul predetto disegno di legge n. 2000.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLÈ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*La seduta inizia alle ore 10,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, in riferimento al calendario dei lavori del Senato adottato ieri in Assemblea, conviene che in sede di Ufficio di presidenza verrà predisposto il programma relativo all'attività da svolgere alla ripresa.

Il senatore Bondi segnala l'urgenza dell'esame — non appena esso sarà stato assegnato alla Commissione — del disegno di legge mineraria, già approvato dal Senato e che la Camera dei deputati si appresta a modificare.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto delegato concernente all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (Direttiva CEE n. 79/531)**

(Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 42)

Il relatore Forma osserva come lo schema di decreto in esame faccia seguito ad altro,

sul merito del quale la Commissione ha già espresso il proprio parere, riguardante materia analoga (in attuazione della direttiva CEE n. 79/530).

Il testo dell'attuale decreto riproduce fedelmente, anche negli allegati, quello della Direttiva CEE n. 79/531.

Il relatore quindi propone alla Commissione l'approvazione di uno schema di parere favorevole ed osserva che non sembra necessario far riferimento all'ipotesi di delegificazione per eventuali, futuri cambiamenti di carattere tecnico nella normativa in questione.

Segue un intervento del senatore Urbani.

Dopo aver chiesto specificazioni in ordine all'organo che vigilerà sull'applicazione di quanto statuito nel decreto, fa notare come l'entità delle sanzioni previsti nell'articolo 5 sembri inadeguata in rapporto ad eventuali violazioni delle norme. Il relatore Forma si dichiara d'accordo nel prospettare nel parere l'opportunità di un inasprimento di tali sanzioni, specie nei casi di più gravi violazioni.

Con tale precisazione, lo schema di parere favorevole viene quindi approvato.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*  
TOROS*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE REFERENTE**« **Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari** » (1812)« **Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine** » (1777), d'iniziativa dei senatori Berti ed altri  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso il 21 luglio scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1812, già assunto come testo base della discussione.

Dopo un'illustrazione del senatore Grazioli, viene accolto al primo comma un emendamento per il quale la proposta di contratto di lavoro deve prevedere la durata minima di un anno.

Successivamente, dopo che il senatore Bombardieri ha ritirato (con riserva di studiare una migliore formulazione, anche previa una possibile intesa con il Governo, ai fini di un'eventuale presentazione in Assemblea) un emendamento sull'avviamento al lavoro dei figli di genitore straniero nati e residenti in Italia, il relatore Grazioli illustra un emendamento sostitutivo del quarto comma, relativo all'autorizzazione al lavoro ed al suo rinnovo. Tale modifica viene accolta dalla Commissione che successivamente approva un emendamento, aggiuntivo di un ulteriore periodo al terzultimo comma (sulla restituzione della somma depositata dal da-

tore di lavoro), di cui è firmatario il relatore Grazioli, un emendamento soppressivo del penultimo comma (anch'esso presentato dal relatore), nonché l'articolo 6 così modificato.

Si passa quindi all'esame di una norma aggiuntiva da inserire dopo l'articolo 6 (articolo 6-bis) concernente una particolare disciplina per i lavoratori domestici (proposta dal sottosegretario Costa).

Analogo emendamento aggiuntivo viene ritirato dai senatori Grazioli e La Porta, che dichiarano entrambi di ritenere preferibile la formulazione proposta dal Governo.

Posto quindi in votazione, l'articolo 6-bis risulta approvato.

Accolti quindi senza modifiche gli articoli 7 e 8, si passa all'esame di un articolo aggiuntivo (articolo 8-bis) presentato ed illustrato dal relatore Grazioli: la disposizione riguarda la possibilità e le modalità di svolgimento di eventuale attività lavorativa a tempo parziale per gli studenti stranieri temporaneamente presenti in Italia per motivi di studio.

Su tale emendamento si apre un dibattito.

Il sottosegretario Costa si pronuncia in senso contrario, rilevando tra l'altro che il *part-time* non è attualmente disciplinato in via normativa. Anche i senatori La Porta e Ravaioli si dichiarano contrari, invitando il relatore a ritirare l'emendamento. Accogliendo tale invito esso viene ritirato dopo che il relatore ha chiesto e ottenuto dal Governo l'impegno ad un più incisivo e serrato controllo da parte degli Ispettorati del lavoro.

Viene quindi accolto senza modifiche l'articolo 9, dopo che il relatore Grazioli ha ritirato un emendamento (aggiuntivo di un comma dopo l'ultimo) concernente il rimpatrio dei cittadini stranieri che svolgono attività lavorativa senza le prescritte autorizzazioni (su tale emendamento erano in precedenza intervenuti i senatori La Porta e Brezzi, nonché il sottosegretario Costa che, espressosi in senso contrario, aveva in-

vitato ad una più attenta ed approfondita valutazione del problema; il relatore Grazioli, accettando l'invito, aveva tuttavia ribadito che il principio ispiratore dell'emendamento avrebbe dovuto rimaner fermo in sede di riformulazione e ripresentazione in Assemblea).

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10.

Accolto un emendamento del Governo, interamente sostitutivo del primo comma ed approvate successivamente alcune modifiche formali al secondo e terzo comma (anch'esse proposte dal sottosegretario Costa), si passa all'esame di un emendamento del relatore Grazioli riguardante: 1) i mezzi di prova ai fini della regolamentazione del rapporto di lavoro; 2) il rimpatrio dei lavoratori stranieri che non richiedano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la regolarizzazione della loro posizione; 3) la possibilità di sospensione del rilascio dell'autorizzazione al lavoro nel caso in cui il lavoratore straniero sia sprovvisto di documenti di identità personale ovvero questi siano scaduti; 4) le sanzioni per i datori di lavoro che entro il termine di cui sopra non provvedano a regolarizzare i rapporti di lavoro di fatto instaurati.

Sull'emendamento ha luogo un dibattito: intervengono i senatori Mineo, Codazzi e Ravaioli (che manifestano la loro perplessità su alcune parti), La Porta (contrario al contenuto di cui al numero 1) ed in linea di massima favorevole alle altre parti dell'emendamento), nonché il sottosegretario Costa che, pronunciandosi in senso sfavorevole, rileva la delicatezza delle questioni sollevate, sulle quali, ove si insistesse sulla votazione dell'emendamento, sarebbe opportuno acquisire il parere della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (ad eccezione del

punto concernente le sanzioni sul quale si rimette alla Commissione).

Dopo ulteriore illustrazione del relatore, che tiene a precisare le finalità dell'emendamento presentato, la Commissione accoglie la parte dell'emendamento relativa al rimpatrio (da inserire come periodo aggiuntivo al secondo comma). Non insistendo invece il relatore Grazioli sulla votazione delle altre parti (che il proponente si riserva di riformulare ai fini di una eventuale ripresentazione in Assemblea), viene poi accolto il comma aggiuntivo dopo l'ultimo, concernente le sanzioni e successivamente l'articolo 10 con le modifiche introdotte.

Vengono poi approvati nel testo del Governo i successivi articoli 11 e 12.

Infine, dopo che il senatore La Porta ha dichiarato che il Gruppo comunista si riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rivelarsi opportuni ai fini di una migliore definizione normativa della materia, al senatore Grazioli viene conferito l'incarico di redigere per l'Aula una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1812, nel testo risultante dagli emendamenti introdotti, e di chiedere altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 1777.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 5 agosto, alle ore 9,30, per l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 888 e 1088, concernenti l'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 36 del 1974 ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica Amministrazione.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*  
PITTELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Orsini.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

### IN SEDE REFERENTE

**« Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » (1853)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue la discussione generale del disegno di legge, sospesa il 14 luglio.

Dopo un intervento, procedurale, del presidente Pittella, il senatore Ciacci fa presente la rilevanza della problematica oggetto del disegno di legge in titolo che, a suo avviso, va esaminata attentamente, ricordandone le motivazioni, individuabili nella necessità di sanare una situazione di fatto determinatasi per il ritardo nell'espletamento dei concorsi e per il ricorso al convenzionamento per garantire lo svolgimento della normale attività del Servizio sanitario nazionale. Ritiene accoglibile la proposta, formulata dal relatore Del Nero, della costituzione di una sottocommissione da incaricare dell'elaborazione di un testo da sottoporre poi alla Commissione in sede plenaria.

Indica poi taluni punti che dovrebbero essere approfonditi in sede ristretta: la data di assunzione in servizio utile per poter ottenere la sanatoria, che dovrebbe essere una data certa; la limitazione della sanatoria esclusivamente a determinate qualifiche funzionali escludendo quelle in posi-

zione apicale; il problema del personale convenzionato.

Ad una richiesta di chiarimenti del relatore Del Nero — che domanda se, agli effetti della sanatoria, debbano essere considerati solo gli incarichi per posti in organico e non eventualmente anche quelli in soprannumero — il senatore Ciacci, riservandosi di approfondire la materia, precisa tuttavia che a suo avviso dovrebbero essere presi in considerazione soltanto gli incarichi per posti in organico.

Il senatore Merzario, nel lamentare l'assenza, al momento, del rappresentante del Governo, si dichiara contrario in linea di principio a provvedimenti di sanatoria resi necessari solo per ritardi e disfunzioni di cui è responsabile il Governo.

Riconosce comunque che sono state suscitate aspettative, e fa altresì presente la opportunità di acquisire il parere della Commissione bilancio e un'adeguata documentazione sul personale in questione.

Si pronuncia poi in senso favorevole alla proposta di costituzione della Sottocommissione.

Il senatore Forni si pronuncia per una rapida conclusione della discussione generale, e per la costituzione di una Sottocommissione che, in tempi brevi, predisponga il testo da sottoporre alla Commissione in sede plenaria, ricordando che la proroga degli incarichi scade il 30 novembre prossimo e che un'ulteriore proroga renderebbe più gravi le conseguenze del fenomeno del precariato. Ritiene poi il provvedimento all'esame pienamente giustificato dal momento che si sono verificate inadempienze in materia di concorsi non addebitabili nè alle Regioni nè alle Unità sanitarie locali. Individua poi una serie di questioni che il provvedimento dovrebbe risolvere: la data di assunzione per il personale, utile ai fini della sanatoria, dovrebbe essere determinata e potrebbe essere quella del 15 marzo 1982 già presa in considerazione ai fini del-

la proroga degli incarichi; occorrerebbe poi prendere in considerazione anche particolari categorie, come i veterinari.

Il senatore Forni ritiene quindi che debba essere escluso dalla sanatoria il personale in posizione apicale, ricordando un apposito ordine del giorno in questo senso già approvato dalla Commissione. La sanatoria, continua il senatore Forni, dovrebbe inoltre interessare soltanto gli incarichi per posti in organico in conformità a quanto già approvato dalla Commissione in sede di conversione del decreto-legge 21 maggio 1982 n. 272.

Con riferimento specifico all'articolo 6 del provvedimento, egli ritiene che la commissione consultiva ivi prevista costituisce un'innovazione che non lede le prerogative regionali e che comunque dovrà essere oggetto di approfondimento. Si pronuncia infine in senso favorevole alla costituzione della proposta sottocommissione.

Il senatore Pinto si dichiara critico sul provvedimento di sanatoria che rischia di erodere la fiducia del cittadino nei confronti dello Stato di diritto, sancendo altresì una difesa esclusivamente degli occupati senza prendere in considerazione i disoccupati. A suo avviso è indispensabile comunque che dalla sanatoria sia escluso il personale in posizione apicale, che questa sia limitata ai soli incarichi per posti previsti in organico e che la data di assunzione in servizio utile ai fini della sanatoria sia quella del 7 aprile 1982.

Il senatore Bellinzona, nel ribadire le osservazioni formulate dai senatori Ciacci e Merzario, si pronuncia in linea di principio in senso fortemente contrario rispetto a provvedimenti di sanatoria.

Nel convenire poi sulla proposta della costituzione di una sottocommissione si dichiara perplesso sulla data di assunzione prevista nel provvedimento come utile ai fini di sanatoria, sull'esclusione del limite l'età tra i requisiti richiesti e in special modo sulle disposizioni dell'articolo 7 che danneggiano gravemente coloro che hanno già avviato una procedura concorsuale. Nel ritenere che il personale in posizione apicale debba essere escluso dalla sanatoria prospetta l'opportu-

nità che per gli aiuti ed i vice-direttori sanitari si espletino concorsi riservati, ritenendo altresì implicito che la sanatoria debba limitarsi agli incarichi per posti previsti in organico.

Quindi il presidente Pittella critica il metodo delle sanatorie e afferma che la selezione è premessa di qualificazione e che si può giungere ad essa solo attraverso concorsi severi.

Comprende le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame, legato ai ritardi che si sono verificati per bandire i concorsi.

Afferma che limiti imprescindibili per i socialisti sono: la non estensione della sanatoria alla posizione apicale; l'applicazione di questa al personale che occupi posti in pianta organica anche se provvisori; la data di assunzione in servizio non oltre il marzo 1982 per evitare assunzioni clientelari. Afronta poi il problema del personale che occupa posti in organico ma che è pagato con fondi che non fanno capo al Fondo sanitario nazionale e suggerisce di valutare con senso di responsabilità questo caso particolare. Richiama poi anche il problema del personale convenzionato, sempre che questo ricopra posti in pianta organica.

Conclude aderendo alla proposta della formazione della Sottocommissione a cui suggerisce di affidare il compito delle audizioni con le rappresentanze dei maggiori sindacati del personale interessati.

Su questa ultima proposta intervengono il senatore Merzario (che, nel timore di un eccessivo allungamento dei tempi in relazione ad un'eventuale ampiezza delle anzidette audizioni, propone di affidare alla Presidenza stessa la valutazione di criteri che consentano snellezza di procedura) e il senatore Bellinzona, che suggerisce di ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego.

Quindi il relatore Del Nero, nel ribadire le osservazioni svolte nella relazione, riassume le indicazioni emerse nel corso del dibattito: l'esigenza di determinare una data precisa per l'assunzione in servizio ai fini della sanatoria (potrebbe essere il 15

marzo 1982); l'esclusione delle posizioni apicali dalla sanatoria; la limitazione di questa agli incarichi per posti previsti in organico, in modo che anche l'aumento di spesa non sia eccessivo; l'approfondimento dei rapporti di convenzione; una valutazione ulteriore sul limite di età tra i requisiti richiesti.

Con riferimento poi all'articolo 6 del provvedimento, ribadendo quanto già affermato nella relazione, si pronuncia in senso favorevole alla previsione della istituzione della commissione consultiva in quanto può garantire l'uniformità di trattamento per il personale su tutto il territorio nazionale evitando abusi e aperture di contenzioso.

Si dichiara perplesso su un'eventuale generalizzazione delle audizioni di categorie più o meno interessate, prospettando l'opportunità che queste abbiano possibilità di esprimere il proprio punto di vista attraverso memorie scritte.

Il presidente Pittella propone quindi la costituzione di una sottocommissione della quale saranno chiamati a far parte i rappresentanti dei vari gruppi politici.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**« Modifiche all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali » (1379), d'iniziativa del senatore Pittella**

**« Modifiche ed integrazioni all'allegato 2 e agli articoli 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali » (1731), d'iniziativa del senatore Petronio**

**« Criteri di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli regionali di categorie già appartenenti al parastato » (1774), d'iniziativa dei senatori Riggio ed altri**  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice Jervolino Russo.

Ella fa innanzitutto presente che i provvedimenti all'esame propongono modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ri-

guardante lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali al fine di porre rimedio a talune diseguaglianze di trattamento che l'anzidetto provvedimento ha determinato.

Illustra poi il disegno di legge n. 1379, sottolineando tra l'altro che con esso, al fine di effettuare una perequazione nell'ambito della categoria degli ufficiali sanitari, si propone di modificare l'allegato 2 del citato decreto presidenziale nel senso di abolire ogni riferimento al numero di abitanti dei comuni o consorzi di comuni nei quali gli ufficiali sanitari prestano servizio e di equiparare questi ultimi ai primari o agli aiuti ospedalieri a seconda che siano in servizio rispettivamente da un periodo superiore o inferiore agli otto anni. Tale criterio, ad avviso della relatrice, sembra giusto.

Ella poi illustra il disegno di legge n. 1731.

Tale provvedimento si fa carico, oltre che del problema degli ufficiali sanitari, anche di quello dei medici igienisti per la cui equiparazione ai primari ospedalieri si fa giustamente riferimento all'anzianità di servizio, nonché l'equiparazione dei farmacisti collaboratori ospedalieri ai farmacisti coadiutori in relazione ad un'anzianità di servizio di cinque anni. Si viene così, tra l'altro, a correggere, ad avviso della relatrice, una discriminazione nell'ambito della categoria che involontariamente era stata creata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

Il disegno di legge n. 1731, continua la relatrice, prevede poi una serie di disposizioni circa le procedure concorsuali per l'accesso alla posizione di farmacista collaboratore e farmacista coadiutore che modificano le precedenti disposizioni in materia dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

La relatrice Jervolino Russo illustra il disegno di legge n. 1774. Ne ricorda l'obiettivo (sanare talune sperequazioni verificatesi ai danni del personale dirigente proveniente dai disciolti enti parastatali), ricordando in proposito che si propone di abbassare da quindici a dieci anni l'anzianità di servizio dei medici provenienti dagli anzidetti enti per essere inquadrati nella posizione apicale; di

tener conto della posizione di responsabilità nell'ambito di strutture regionali o provinciali; di equiparare a quella degli ufficiali sanitari la posizione di medici parastatali che si trovino in determinate condizioni.

La relatrice Jervolino Russo si sofferma quindi ad illustrare altre disposizioni del provvedimento riguardanti i requisiti di immissione nella posizione funzionale intermedia, i criteri di immissione nella posizione funzionale apicale e nell'inquadramento nella posizione di collaboratore amministrativo e/o tecnico.

Ella sottolinea quindi la validità delle proposte espresse nei tre provvedimenti illustrati proponendo altresì, dopo la discussione generale, la costituzione di una sottocommissione che in tempi brevi possa predisporre un testo unificato da sottoporre poi all'esame della Commissione in sede plenaria.

Su proposta del presidente Pittella il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina del prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico** », (1211), d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri

« **Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico** » (1759)  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario Orsini avverte che dovrà assentarsi per la concomitanza dei lavori dell'altro ramo del Parlamento.

Prende atto la Commissione ed il seguito dell'esame è rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Merzario chiede chiarimenti sull'*iter* di conversione nell'altro ramo del Parlamento del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402. Il senatore Forni lamenta la ristrettezza del tempo a disposizione da parte del Senato per l'eventuale esame di tale provvedimento nel caso sia approvato dalla Camera.

Le stesse considerazioni svolge il senatore Ciacci sottolineando la rilevanza del provvedimento. Il sottosegretario Orsini dichiara che il Parlamento nella sua piena autonomia è competente circa modi e tempi di esame del provvedimento.

Quindi il senatore Del Nero fa rilevare che il disegno di legge n. 496 concernente il Piano sanitario nazionale non è iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea e chiede al presidente Pittella di prospettare alla Presidenza del Senato ulteriormente l'opportunità di un inserimento del provvedimento anzidetto. Il Presidente Pittella ricorda di avere già inviato in proposito una lettera alla Presidenza del Senato ed assicura che farà ulteriori passi in tal senso.

Quindi il senatore Bellinzona lamenta che nella documentazione relativa al lavoro svolto dalle Commissioni ministeriali di indagine sulla spesa farmaceutica e su quella del personale, finalmente acquisiti dalla Commissione, mancano le tabelle sulla spesa farmaceutica ed i verbali delle sedute delle Commissioni.

Chiede pertanto al presidente Pittella di richiedere al Ministero tale documentazione mancante.

Il presidente Pittella fornisce assicurazioni in proposito.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI  
E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROV-  
VIGIONAMENTI**

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente*  
ARIOSTO

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

Dopo l'introduzione del Presidente, la Commissione ascolta l'onorevole Baldassarre Armato, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, che è accompagnato dal dottor Sergio Lenti, direttore di divisione del Ministero omonimo. Intervengono gli onorevoli deputati Accame, Ciccio messere, Cerquetti, Zanini, Tassone e l'onorevole senatore Pinna.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Murmura, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>:*

1111-B — « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

351, 475, 717, 895 — in materia di alloggi in proprietà del personale militare: *parere contrario su testo unificato predisposto da Sottocommissione della Commissione di merito*;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

1898 — « Riconoscimento del servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescritto al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine », d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger: *parere favorevole*;

1950 — « Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della se-

de ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica », d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: *parere favorevole*;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

1983 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

### DIFESA (4<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giust, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

1221 — « Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati », d'iniziativa dei senatori Grazioli ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

1318 — « Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai fa-

miliari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *rinvio dell'emissione del parere.*

## BILANCIO (5°)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per le finanze Amadei, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle commissioni riunite 3ª e 7ª:*

1111-B — « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonchè ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri », approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 1ª Commissione:*

248 — « Legge-quadro per l'assistenza agli anziani », d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 2ª Commissione:*

1914 — « Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari » (*in stato di relazione*): *parere favorevole;*

*alla 4ª Commissione:*

876 — « Riconoscimento del grado di ufficiale dell'esercito agli allievi del 125° Corso dell'Accademia di artiglieria e genio (1943) », d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1377-1460 — In materia di reclutamento, organici ed avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza: *rinvio dell'emissione del parere su testo unificato all'esame della Commissione di merito;*

*alla 6ª Commissione:*

1924 — « Autorizzazione all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a cedere gratuitamente al comune di Chiavalle l'immobile della ex agenzia tabacchi », d'iniziativa dei senatori Guerrini ed altri: *parere contrario;*

*alla 7ª Commissione:*

1547 — « Costituzione dell'Istituto nazionale del Teatro Sacro ed interventi per la conservazione ed il restauro del teatro greco di Locri Epizephiri in Portigliola, del teatro romano Mistya di Marina di Gioiosa Jonica e della chiesa e del chiostro di San Francesco di Assisi in Gerace », d'iniziativa dei senatori Fimognari ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 11ª Commissione:*

1088 — « Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione », d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri: *parere favorevole su emendamenti.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel 474° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari del 22 luglio 1982, seduta pomeridiana della 4ª Commissione permanente (Difesa), a pag. 7, prima colonna, nella seconda riga va soppresso il numero « 33 »; nelle successive righe quarta e quinta, in luogo delle parole: « la Commissione concorda sull'accantonamento dell'articolo 36 », vanno lette le seguenti: « la Commissione concorda sulla soppressione dell'articolo 33 e sull'accantonamento dell'articolo 36 ».

\* \* \*

Nel 481° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari del 3 agosto 1982, dopo il riassunto dei lavori della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), va inserito il seguente, omesso per tardiva trasmissione alla tipografia:

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2**

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1982

*Presidenza del Presidente  
ANSELMI*

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR LINO SALVINI.  
RINVIO DELL'AUDIZIONE DEL GENERALE  
ENNIO BATTELLI E DEL SIGNOR GIORGIO  
BALESTRIERI*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Dopo che il Presidente ha riferito sul rapporto con il quale la polizia giudiziaria, incaricata della notificazione della convocazione, ha attestato l'irreperibilità del signor

Giorgio Balestrieri, la Commissione ascolta, in seduta pubblica (salvo alcune parti in seduta segreta) e libera audizione, l'ex Gran Maestro della Massoneria professor Lino Salvini.

Il Presidente comunica che il generale Battelli, regolarmente convocato, non si è presentato senza dare alcun avviso. Sarà rinvocato per la prossima seduta incaricando della ricerca la polizia giudiziaria.

Ha infine luogo, in seduta segreta, un dibattito sui lavori della Commissione, al quale partecipano i commissari Rizzo, Crucianelli, Calamandrei, De Cataldo, Speranza, Bellocchio, Fallucchi, Pisanò, D'Arezzo, Riccardelli, Cecchi, Tremaglia.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 10*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari (2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

### COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)

(10<sup>a</sup> - Industria)

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 16*

*In sede consultiva*

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, concernente disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manife-

stazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (2008).

---

### 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 9,30*

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali (2000).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari (2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputati AUGELLO ed altri. — Modifica della legge 8 luglio 1977, n. 406, recante modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

— Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, concernente disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (2008).

II. Esame dei disegni di legge:

— JERVOLINO RUSSO ed altri. — Leggequadro per l'assistenza agli anziani (248).

— CALICE ed altri. — Disciplina dei contributi obbligatori all'ENAM, al « Kirner », all'ONAOI (685).

— Deputati BIANCO Gerardo ed altri; ALINOVI ed altri; CONTE Carmelo ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato dell'ordine pubblico a Napoli ed in Campania (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

— Norme transitorie per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per lo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1423) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

— Norme integrative della disciplina vigente per il controllo degli stranieri (694).

— Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (544).

— SAPORITO ed altri. — Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » (1634).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

— MURMURA e ROMEI. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-

sta sul fenomeno della mafia in Calabria (90).

— CIPELLINI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria (383).

\* \* \*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del Regolamento, della seguente materia:

— Proposta di relazione informativa sulle iniziative attinenti ai problemi istituzionali.

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

— Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari (1914).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

— Deputati QUATTRONE ed altri. — Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati (1627) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**5<sup>a</sup> (Bilancio)**

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 17*

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

— Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali (2000).

— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari (2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### 7° (Istruzione)

Giovedì 5 agosto 1982, ore 8,30

#### *In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- MITTERDORFER e BRUGGER. — Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano (1943).

#### *In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. — Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni (1283).
- Riconoscimento del diploma di baccalareato internazionale (1717).

II. Esame dei disegni di legge:

- PAPALIA ed altri. — Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli Istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica (1950).
- MITTERDORFER e BRUGGER. — Riconoscimento del servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescrit-

to al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine (1898).

- MARAVALLE e ZITO. — Istituzione dell'archivio delle opere grafiche d'arte contemporanea (119).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (1936).
- SAPORITO e DELLA PORTA. — Integrazione all'articolo 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per il riconoscimento di servizi (861).
- RIGGIO ed altri. — Norme integrative all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria (973).
- SAPORITO ed altri. — Integrazioni alle disposizioni relative all'inquadramento nella qualifica di professore straordinario contenute nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università (1087).
- MARAVALLE ed altri. — Provvidenze per il personale docente degli istituti superiori di educazione fisica e interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni (1337).
- GENOVESE ed altri. — Norme integrative dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria (1390).
- SAPORITO ed altri. — Modifiche all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (1669).

- FIMOGNARI ed altri. — Norme di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato (1790).
- FIMOGNARI ed altri. — Norme di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato. Applicazione dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici (1791).

---

### 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 9*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- URBANI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, già modificata e integrata con le leggi 14 luglio 1971, n. 535, e 17 dicembre 1971, n. 1157, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona (1851).
- Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979 (1922-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali (2000).
- 

### 9° (Agricoltura)

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 9,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori nel settore del latte (1814).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1291).

- MORANDI ed altri. — Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia (746).

II. Esame dei disegni di legge:

- MORANDI ed altri. — Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne (680).
  - Legge-quadro per il settore della bonifica (1885).
- 

### 11° (Lavoro)

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 9,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA e MARCHETTI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 15 febbraio 1974,

- n. 36, contenente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, sindacali, religiosi e razziali (888).
- ROMEO ed altri. — Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione (1088).

---

### 12ª (Igiene e sanità)

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 10*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MELANDRI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina del prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1211).
- Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (1759).

*In sede referente*

- Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (1853).
- DEL NERO ed altri. — Istituzione del collegio dei depositari di medicinali (30).
- PITTELLA. — Modifiche all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica

ca 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1379).

- PETRONIO. — Modifiche ed integrazioni all'allegato 2 e agli articoli 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1731).
- RIGGIO ed altri. — Criteri di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli regionali di categorie già appartenenti al parastato (1774).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto delegato concernente restrizioni in materia di immissione nel mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Direttiva CEE n. 76/769).
- Schema di decreto delegato concernente problemi sanitari e di polizia circa l'importazione di animali bovini e suini dai Paesi terzi e la ricerca delle trichine su animali provenienti dagli anzidetti paesi (Direttive CEE n. 72/462 e n. 77/96).
- Schema di decreto delegato concernente i rifiuti, lo smaltimento dei policlorodifenili e trifenili ed i rifiuti tossici e nocivi (Direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319).

---

**Commissione parlamentare  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 5 agosto 1982, ore 12,30*

---